Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 302 del 31 dicembre 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 31 dicembre 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2394.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Azzariti Fumaroli Giovanni fu Antonio, in comune di Pomarico (Matera) . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2395.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Balsamo Vincenzo fu Giuseppe, in comune di Lecce . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2396.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bari Anna di Vincenzo, in comune di Andria (Bari) . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2397.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bianco Giuseppe fu Raffaele, in comune di Nardò (Lecce) . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2398.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bianco Lucia di Paolino, in comune di Lecce . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2399.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bianco Lucilla fu Giuseppe, in comune di Lecce . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2400.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Calò Rosaria fu Domenico, maritata Barbano, in comune di Vernole (Lecce) . . . . . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2401.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Camerino Biagio fu Francesco, in comune di Altamura (Bari) . . . . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2402.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Caracciolo Anna fu Marino, in comune di Santeramo (Bari) . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2403.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Castelli Vincenzo fu Gaetano (eredi), in comune di Altamura (Bari) . . . . Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2404.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cataldo Raffaele fu Pasquale, in comune di Nardò (Lecce) Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2405.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cazzato Salvatore Donato fu Antonio, in comune di Nardò (Lecce) Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2406.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cervone Michele fu Vincenzo, in comune di Altamura (Bari) Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2407.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ciceraie Luigi fu Antonio, in comune di San Severo (Foggia) Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2408.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Castellano Giovanni fu Angelo Michele, in comune di Pomarico (Matera) Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2409.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Comerio Enrico, Luigi e Carlo, fratelli, di Angelo, in comune di Melendugno (Lecce) Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2410.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Amely Giovan Battista fu Saverio, in comune di Toritto (Bari) Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2411.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Amely Teresa fu Saverio, in comune di Melendugno (Lecce) Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2412.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Gunderrode Paola di Massimiliano, in comune di Serracapriola (Foggia) Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2413.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Nora Raffaele fu Vito, in comune di Altamura (Bari) Pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2414.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Peppo Gennaro fu Francesco Paolo, in comune di Biccari (Foggia) Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2415.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Peppo Gennaro fu Francesco Paolo, in comune di Deliceto (Foggia) Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2416.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Ruggero Vincenzo fu Michele, in comune di Lucera (Foggia) Pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2417.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Biase Giuseppe di Luigi, in comune di Foggia Pag. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2418.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Innella Pasquale fu Vincenzo, in comune di Spinazzola (Bari) Pag. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2419.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà degli eredi di Fraccacreta Angelo fu Enrico, in comune di San Severo (Foggia) Pag. 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2420.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fraccacreta Gustavo fu Michele, in comune di San Severo (Foggia) Pag. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2421.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Galante Gaetano, Domenico e Teresa fu Raffaele, in parti uguali, rappresentati da Spinelli Maria di Luigi, in comune di Lesina (Foggia) Pag. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2422.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giulio Francesca fu Nicola, in comune di Nardò (Lecce) Pag. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2423.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giulio Maria fu Michele, in comune di Nardò (Lecce) Pag. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2424.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Grella Federico e Giulio fu Edoardo, in comune di Cerignola (Foggia) Pag. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2425.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Leccisotti Maria fu Salvatore, in comune di San Severo (Foggia) Pag. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2426.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Leone Giuseppe fu Basilio, in comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia) Pag. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2427.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà degli eredi di Leone Luigi fu Basilio, in comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia) Pag. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2428.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lopez y Royo Zaira fu Nicola, in comune di Lecce Pag. 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2429.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lopez y Royo Zaira fu Nicola, in comune di Otranto Pag. 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2430.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lo Re Guido fu Antonio e Valentini Bianca di Ettore, in comune di Foggia Pag. 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2431.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Loreto Angelo Raffaele fu Nicola Sante, in comune di Genzano (Potenza) Pag. 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2432.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Loreto Gerardo fu Nicola, in comune di Irsina (Matera) Pag. 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2433.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Loreto Giuseppe Antonio fu Nicola Sante, in comune di Genzano (Potenza) Pag. 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2434.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Loreto Giuseppe Nicola fu Nicola Sante, in comune di Irsina (Matera) Pag. 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2435.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lorusso Giacinto fu Giovanni, in comune di Gravina (Bari) Pag. 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2436.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Magnante Giovanna fu Vito, in comune di Salandra (Matera) Pag. 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2437.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Manfredi-de Blasis Filippo fu Giuseppe, in comune di Stornarella (Foggia) Pag. 81

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2438.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marati Niccolò fu Francesco, in comune di Otranto (Lecce) Pag. 83

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2439.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marchio Lorenzo di Michele, in comune di Andria (Bari) Pag. 84

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2440.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Martucci Nicola fu Ottavio, legalmente rappresentato da Biga Clara fu Gennaro, in comune di Massafra (Taranto) Pag. 86

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2441.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Martucci Nicola fu Ottavio, legalmente rappresentato da Biga Clara fu Gennaro in comune di Mottola (Taranto) Pag. 88

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2442.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Masselli Maria e Maddalena fu Michele, in comune di Torremaggiore (Foggia) Pag. 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2443.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Meomartini Maria Ridolfina fu Mario, in comune di Lucera (Foggia) Pag. 92

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2444.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Mongiò Vincenzo fu Donato, in comune di Lecce Pag. 93

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2445.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Panetta Renato di Francesco, in comune di Pisticci (Matera) Pag. 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2446.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pellicciari Michele fu Saverio, in comune di Grottole (Matera) Pag. 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2447.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Priore Vincenza fu Giuseppe, in comune di Altamura (Bari) Pag. 97

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2448.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Quinto Nicola fu Enrico, in comune di Andria (Bari) Pag. 98

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2449.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Raimondi Margherita di Giovanni, in comune di Ruvo di Puglia (Bari) Pag. 101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2450.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rogadeo Francesco fu Eustacchio, in comune di Bitonto (Bari) Pag. 102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2451.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Romano Giuseppe fu Giovanni Battista, in comune di Tricarico (Matera) Pag. 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2452.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Romano Luigi fu Giovanni Battista, in comune di Tricarico (Matera) Pag. 106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2453.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Russo Gaetano di Carmine, in comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia) Pag. 107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2454.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Simonetti Cristina fu Francesco, in comune di Stigliano (Matera) Pag. 108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2455.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società anonima Vendite acquisti mobiliari ed immobiliari, con sede in Napoli, in comune di Venosa (Potenza) Pag. 109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2456.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tarantini Rosaria fu Raffaele, in comune di Lecce Pag. 111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2457.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tresca Giuseppe fu Vincenzo, in comune di Lecce Pag. 112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2458.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Valletta Giuseppe fu Antonio, in comune di Brindisi Pag. 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2459.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Venturi Antonio e Carlo fu Ferrante, in comune di Nardò (Lecce) Pag. 116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2460.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Zezza Vincenzo fu Luigi (eredi), in comune di Canosa (Bari) Pag. 117

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2394.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Azzariti Fumaroli Giovanni fu Antonio, in comune di Pomarico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Azzariti Fumaroli Giovanni fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarico (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Azzariti Fumaroli Giovanni fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarico (provincia di Matera), per una superficie di ettari 15.42.61, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 32. - [illegible]

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Azzariti Fumaroli Giovanni fu Antonio, in comune di Pomarico (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 5866*)					
Basento	10	97	—	Seminativo	III	2	34	62	445,78
Id.	10	41	—	Id.	III	13	07	99	2.485,18
					Totali	15	42	61	2.930,96

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con terreni della stessa proprietà;

Sud con fiume Basento;

Ovest con la strada provinciale di Ferrandina;

Est: con terreni della stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 879.288 (ottocentosettantanovemiladuecentottantotto), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2395.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Balsamo Vincenzo fu Giuseppe, in comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Balsamo Vincenzo fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Balsamo Vincenzo fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 81.76.21, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 33. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Balsamo Vincenzo fu Giuseppe, in comune di Lecce, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 134)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Masseria lu Mele	205	7	—	Pascolo cespugliato	II	11	17	20	670,52
Id.	205	8	—	Id.	II	14	20	94	852,56
Id.	205	9	—	Seminativo	V	7	38	52	590,81
Macchitello	223	1	—	Id.	V	11	05	84	884,68
Id.	223	2	—	Pascolo	unica	0	33	76	23,63
Passaturo piccolo	222	3	—	Seminativo	V	0	73	10	58,48
Masseria Lu Mele	222	4	—	Id.	IV	0	09	14	16 —
Id.	222	5	—	Fabbricato rurale	—	0	19	48	—
Id.	222	6	—	Seminativo	IV	0	13	33	23,33
Falcongello	222	7	—	Id.	IV	0	66	15	115,76
Id.	222	8	—	Fabbricato rurale	—	0	06	01	—
Id.	222	9	—	Seminativo	IV	0	44	95	78,66
Chiusurelle	222	10	—	Id.	IV	0	48	87	85,52
Id.	222	11	—	Id.	IV	10	08	49	1.764,85
Passaturo Grande	222	12	—	Id.	V	2	20	21	176,17
Id.	222	13	—	Id.	IV	4	28	75	750,31
				Totali		63	54	74	6.091,08

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Scardino Francesco;
Est: con la strada comunale da Scaia a San Cataldo;
Sud: con la strada vecchia vicinale di San Cataldo;
Ovest: con proprietà Fratelli Galluccio fu Giacomo, Scardino Francesco;

Il corpo è intersecato dal nord a sud dalla strada vicinale di Gennerano.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 134)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Palombaro	233	1	—	Seminativo	IV	5	31	10	929,43
Spina	233	3	—	Id.	III	5	12	29	1.383,48
Palombaro	233	2	—	Ficheto	II	0	07	76	31,04
				Totali		10	51	15	2.343,65

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada vecchia vicinale di San Cataldo;
Est: con proprietà Luperto Giuseppe;
Sud: con proprietà della stessa ditta;
Ovest: con strada vicinale da Zundrano ad Acaja.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n. 134*)					
Protico	233	10	—	Seminativo	IV	7	70	32	1.348,06

Il terreno sopradescritto confina

Nord e *Sud*: con proprietà della stessa ditta;
Est: con proprietà Luperio Giuseppe, Ruggo Luigi;
Ovest: con strada vicinale da Zundiano ad Acaja.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.986.014 (unmilionenovecentottantaseimilaquatotrdici per il 1° corpo; L. 813.051,20 (ottocentotredicimilacinquantuno e cent. 20) per il 2° corpo e L. 471.821 (quattrocentosettantunomilaottocentoventuno) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	63	54	74	6.091,08
2° Corpo	10	51	15	2.343,65
3° Corpo	7	70	32	1.348,06
In complesso	81	76	21	9.782,79

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.270.886,20 (tremilioniduecentosettantamilaottocentottantasei e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2396.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bari Anna di Vincenzo, in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 16 agosto 1952, n. 1206 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bari Anna di Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bari Anna di Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), per una superficie di ettari 33.59.24, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 34. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bari Anna di Vincenzo, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 23301)					
Masseria Di Marzo	170	18	—	Pascolo	II	33	59	24	2.351,47

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada di servizio dell'Acquedotto Pugliese;
Est: con la proprietà della stessa;
Ovest: con la proprietà di De Benedictis Francesco Luigi fu Felice;
Sud: con la proprietà di d'Urso Benedetto fu Antonio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 670.168,95 (seicentosettantamilacentosessantotto e cent. 95), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2397.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Bianco Giuseppe fu Raffaele, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bianco Giuseppe fu Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma

degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bianco Giuseppe fu Raffaele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), per una superfiie di ettari 180.94.32, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione agraria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 1

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 36. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bianco Giuseppe fu Raffaele, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2443-bis)					
Masseria Pittuini	28	4	—	Seminativo	III	1	80	60	523 74
Id.	28	5	—	Id.	III	0	75	20	218.08
Id.	28	7	—	Pascolo	II	0	19	00	13 30
Id.	28	8	—	Id.	II	0	41	90	29,33
Id.	28	9	—	Id.	II	0	08	40	5,88
Id.	28	10	—	Id.	I	0	86	80	95,48
Id.	28	11	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	03	20	—
Id.	28	12	—	Id.	—	0	03	80	—
Id.	28	13	—	Seminativo	IV	12	07	40	2.233,69
Id.	28	17	—	Pascolo cespugliato	II	34	65	00	3.465 —
Id.	28	18	—	Seminativo	IV	2	08	30	385,35
Id.	28	20	—	Pascolo cespugliato	II	3	07	20	307,20
Id.	28	1	a	Seminativo	III	33	52	10	9.721,03
Id.	28	1	b	Pascolo	I	3	09	60	340,56
Id.	28	2	—	Fabbricato rurale	—	0	67	00	—
Id.	28	14	—	Pascolo	II	3	72	80	260,96
Id.	28	15	a	Seminativo	III	24	65	10	7.148,79
Id.	28	15	b	Id.	III	1	55	20	450,08
Id.	28	16	a	Id.	IV	30	11	72	5.571,69
Id.	28	19	a	Id.	IV	18	94	00	3.503,90
Id.	28	19	b	Pascolo	I	0	31	20	34,32
Id.	28	19	c	Incolto sterile	—	0	08	90	—
Id.	28	19	d	Id.	—	0	14	60	—
Id.	28	19	e	Pascolo	I	1	44	00	158,40
Id.	28	6	—	Uliveto	III	6	61	30	2.512,94
				Totali		180	94	32	36.979,78

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Ruffo Gioacchino;
Est: con proprietà Ruffo Gioacchino Personè Alessandro Graco Giuseppe;
Sud: con proprietà Tafuri Antonio;
Ovest: con proprietà della stessa ditta ed altre strade vicinali Avetrana-Carignani-Salmenta.

I terreni sopradescritti sono intersecati da est a ovest dalla strada provinciale Porto Cesareo-Masseria Salmente-Leverano.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 12.320.767,85 (dodicimilionitrecentoventimilasettecentosessantasette e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2398.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Bianco Lucia di Paolino, in comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 16 agosto 1952, n. 1206 e 2 aprile 1952, n. 339;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bianco Lucia di Paolino, per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bianco Lucia di Paolino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 32.55.37, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrande del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 35. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bianco Lucia di Paolino, in comune di Lecce, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 3971)					
Ingrosso	112	10	—	Uliveto	III	3	44	68	1.309,78
Id.	112	11	—	Id.	III	6	42	57	2.441,77
				Totali . .		9	87	25	3.751,55

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Fumarola Maria di Carlo;
Est: con proprietà Bianco Lucilla di Giuseppe;
Sud: strada vicinale del Posto della Catena;
Ovest: con proprietà Fumarola Maria di Carlo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 3971)					
Ingrosso	111	17	b	Pascolo	unica	6	99	08	489,36
Id.	112	1	—	Seminativo	IV	2	07	85	363,74
				Totali .		9	06	93	853,10

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-ovest: con la strada vicinale di Giammatteo;
Est: con proprietà Bianco Lucilla di Giuseppe;
Sud: con proprietà Bianco Lucilla di Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 3971)					
Ingrosso	95	3	—	Uliveto	III	9	49	42	3.607,80
Id.	95	11	—	Id.	III	4	11	77	1.564,73
				Totali .		13	61	19	5.172,53

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà della stessa ditta;
Est: con proprietà Bianco Lucilla di Giuseppe;
Sud: con strada vicinale di Giammatteo;
Ovest: con proprietà della stessa ditta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.294.284,75 (unmilioneduecentonovantaquattromiladuecentottantaquattro e cent. 75) per il 1° corpo, di L. 254.542,60 (duecentocinquantaquattromilacinquecentoquarantadue e centesimi 60) per il 2° corpo, di L. 1.784.522,85 (unmilionesettecentottantaquattromilacinquecentoventidue e cent. 85) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	9	87	25	3.751.55
2° Corpo	9	06	93	853,10
3° Corpo	13	61	19	5.172,53
In complesso	32	55	37	9.777.18

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.333.350.20 (tremilionitrecentotrentatremilatrecentocinquanta e cent. 20) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2399.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Bianco Lucilla fu Giuseppe, in comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206,

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bianco Lucilla fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bianco Lucilla fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 31.67.61, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 37. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bianco Lucilla fu Giuseppe, in comune di Lecce, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 6539)					
Ingrosso	111	18	—	Seminativo	V	4	75	22	380,18
Id.	111	17	a	Pascolo	unica	6	99	08	489,35
Id.	112	13	—	Pascolo cespugliato	II	13	46	34	807,80
Id.	112	12	—	Pascolo	unica	0	15	33	10,73
Id.	110	5	—	Seminativo	IV	6	31	64	1.105,36
				Totali		31	67	61	2.793,43

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con proprietà Opera Nazionale Combattenti e Bianco Lucia di Paolino;

Est con strada vicinale del posto della catena;

Sud con proprietà Bianco Lucia di Paolino.

Il corpo è intersecato dalla strada vicinale Torre Chianca

L'indennità di espropriazione afferente è di L. 853.813,20 (ottocentocinquantatremilaottocentotredici e centesimi [illegible]) [illegible] definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
F[illegible]ANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2490.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Calò Rosaria fu Domenico, maritata Barbano, in comune di Vernole (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Calò Rosaria fu Domenico, maritata Barbano, per i terreni ricadenti nel comune di Vernole (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Calò Rosaria fu Domenico, maritata Barbano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Vernole (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 33.66.68, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 38. — PELLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Calò Rosaria fu Domenico, maritata Barbano, in comune di Vernole (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	N. del foglio di mappa	Particella	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 264*)					
La Serpe	10	16	—	Seminativo	IV	3	46	89	607,06
Id.	10	17	—	Id.	III	4	22	42	1.140,53
Id.	10	18	—	Id.	IV	2	66	34	466,10
Id.	10	10	—	Id.	IV	23	31	03	4.079,31
				Totali .		33	66	68	6.293 —

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà fratelli Rugge fu Tobia, con proprietà della stessa ditta ed altre;
Est: con proprietà Calò Rosaria e strada comunale dei Cacari;
Sud: con proprietà Greco Oronza, fratelli Rugge fu Vito ed altre;
Ovest: con la strada comunale Acaja San Cataldo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.196.847,35 (duemilionicentonovantaseimilaottocentoquarantasette e cent. 35), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2401.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Camerino Biagio fu Francesco, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Camerino Biagio fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Camerino Biagio fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 105.25.31, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 39. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Camerino Biagio fu Francesco, in comune in Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 10270)					
Sciaccasato	7	43	—	Seminativo	VII	1	39	25	139,25
Vastornali	7	14	—	Id.	VI	2	71	25	569,25
Id.	7	13	—	Id.	VII	0	12	92	12,92
Id.	7	12	—	Id.	VII	0	62	94	62,94
Id.	7	11	—	Incolto produttivo	unica	72	68	52	1.162,96
Id.	7	10	—	Seminativo	VII	2	64	04	264,04
Id.	7	9	—	Id.	VII	0	13	22	13,22
Id.	7	8	—	Id.	VII	0	36	95	30,95
Id.	7	7	—	Id.	VII	0	09	80	9,80
Id.	7	6	—	Id.	VII	0	14	36	14,36
Id.	7	5	—	Id.	VII	0	21	09	21,09
Id.	7	4	—	Id.	VII	0	39	55	39,55
Id.	7	3	—	Id.	VII	0	31	51	31,51
Id.	7	2	—	Id.	VI	1	04	97	220,44
Id.	7	1	—	Id.	VI	0	82	68	173,63
Lago Cupo	6	39	—	Id.	VII	4	08	72	408,72
Id.	6	62	—	Incolto produttivo	unica	0	02	40	0,28
Id.	6	61	—	Id.	unica	15	86	56	253,85
				Totali	.	105	25	31	3.429,23

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con la strada vicinale Spinazzola-Bitonto.
Est: con la proprietà di Persio Gennaro fu Francesco, Viti di Caraffa Luisa e Francesco fu Tiberio, ed altre;
Ovest: con la proprietà dello stesso;
Sud: con la proprietà del comune di Altamura ed altre.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 922.910,45 (novecentoventiduemilanovecentodieci e centesimi 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2402.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Caracciolo Anna fu Marino, in comune di Santeramo (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Caracciolo Anna fu Marino, per i terreni ricadenti nel comune di Santeramo (provincia di Bari);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Caracciolo Anna, fu Marino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santeramo (provincia di Bari), della superficie di ettari 379.43.20, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 332.84.28, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 46.58.92

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 40. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Caracciolo Anna fu Marino, in comune di Santeramo (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO (*Partita catastale n.* 713)									
Pezza Signorile	108	45	—	Seminativo	III	16	69	27	2.670,83
Id.	108	20	—	Id.	II	42	46	74	10.192,18
				Totali . .		59	16	01	12.863,01

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Perniola Vito fu Angelo Raffaele e di Ciacci Giovanni fu Giuseppe;
Est: con la proprietà di Calò Vito Lucia di Vitantonio e di Grilli Giuseppe di Vincenzo ed altre;
Ovest: con la strada comunale Viglione e con proprietà della stessa;
Sud: con il tratturo Santeramo-Laterza.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
2° CORPO (*Partita catastale n.* 713)									
Petrara piccola	108	72	—	Seminativo	I	16	27	05	5.857,38
Id.	108	152	—	Vigneto	I	4	81	60	3.250,80
Id.	108	75	—	Seminativo arborato	I	3	66	40	1.923,60
Id.	108	169	—	Seminativo	I	0	48	60	172,80
Bove	108	157	—	Vigneto	I	0	84	74	572 —
Petrara Piccola	108	7	—	Id.	I	0	66	60	449,55
Id.	108	155	—	Id.	I	0	92	80	626,40
				Totali .		27	67	19	12.852,53

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la strada di bonifica della fossa Premurgiana;
Sud-est: con la proprietà di Massaro Giacoma fu Giuseppe, Fraccalvieri Annunziata fu Luigi e Cofano Giuseppe;
Sud-ovest: con il canale di scolo del Vallone della Silica:

Il corpo è intersecato nel senso nord-est-sud ovest dall'8° colatore di Bonifica e dalla strada comunale Scolo Vallone e comprende un appezzamento di terreno di proprietà della signora Di Fonzo Domenica fu Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
3° CORPO (*Partita catastale n.* 713)									
Pezza Perna	108	2	—	Seminativo	I	2	20	13	792,47
Petrara Signorile	108	154	—	Id. .	I	2	36	80	852,48
Monte Fungale	108	153	—	Id. .	I	1	36	40	491,04
Id. . .	108	73	—	Vigneto	I	3	38	87	2.287,37

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	*subaltern.*	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue (*Partita catastale n.* 713)					
Torretta	100	63	—	Incolto produttivo	unica	0	11	97	1,56
Id.	100	23	—	Seminativo	I	12	89	38	4.641,77
Id.	100	25	—	Id.	I	2	15	21	774,76
Id.	100	24	—	Pascolo	I	0	57	83	46,26
				Totali		25	06	59	9.887,71

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada comunale Albicocca;

Est con un colatore di bonifica;

Ovest: con la strada vicinale Viglione;

Sud: con un canale di scolo del Vallone della Silica e con la strada di Bonifica della Fossa Premurgiana e con la proprietà di Barberio Rocco fu Giovanni e di Carone Filomena e Saverio fu Nicola.

4° CORPO

(*Partita catastale n.* 713)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	*subaltern.*	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Torretta	91	2	—	Pascolo	II	3	84	91	192,45
Id.	91	4	—	Seminativo	II	1	89	20	454,08
Id.	91	1	—	Id.	III	4	21	43	674,28
Id.	91	5	—	Pascolo	II	38	35	40	1.917,70
Id.	92	4	—	Id.	III	28	17	78	901,68
Id.	92	3	—	Id.	II	50	18	70	2.509,35
Id.	92	1	—	Seminativo	II	0	99	69	239,25
Id.	92	2	—	Id.	II	0	86	25	207 —
Id.	100	47	—	Id.	II	4	51	57	1.083,77
Id.	100	3	—	Id	II	0	87	76	210,62
Id.	100	5	—	Pascolo	I	7	44	64	595,71
Id.	100	31	—	Seminativo	IV	1	12	51	101,25
Id.	100	43	—	Seminativo arborato	III	0	77	79	233,37
Id.	100	38	—	Pascolo	III	0	32	99	10,56
Id.	100	40	—	Seminativo	III	0	27	34	43,74
Id.	100	37	—	Id.	III	0	01	57	2,51
Id.	100	35	—	Fabbricato rurale	—	0	79	21	—
Id.	100	45	—	Id.	—	1	33	93	—
Id.	100	14	—	Seminativo	II	20	21	82	4.852,36
Id.	100	42	—	Pascolo	III	54	70	00	1.750,40
				Totali		220	94	49	15.980,08

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà della stessa;

Est: con la proprietà della stessa;

Sud: con la strada comunale Albicocco;

Ovest: con la strada comunale Viglione e con la proprietà di Martino Vito di Donato.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.564.036,05 (tremilionicinquecentosessantaquattromilatrentasei e cent. 5) per il 1° corpo, di L. 3.851.168,20 (tremilioniottocentocinquantunomilacentosessantotto e cent. 20) per il 2° corpo, di L. 2.815.570,90 (duemilioniottocentoquindicimilacinquecentosettanta e cent. 90) per il 3° corpo, di lire 4.537.582,70 (quattromilionicinquecentotrentasettemilacinquecentottantadue e cent. 70) per il 4° corpo, salva determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo . . .	59	16	01	12.863,01
2° Corpo	27	67	19	12.852,53
3° Corpo .	25	06	59	9.887,71
4° Corpo . . .	220	94	49	15.980,08
Totali . .	332	84	28	51.583,33

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 14.768.357,85 (quattordicimilionisettecentosessantottomilatrecentocinquantasette e cent. 85) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Caracciolo Anna fu Marino, in comune di Santerano (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 713*)					
Montefungale .	73	3	—	Vigneto	I	18	48	40	12.476,70

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con la strada comunale Appia;
Est: con una strada privata di proprietà della stessa;
Sud: con una strada privata di proprietà della stessa.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 713*)					
Montefungone .	84	161	—	Seminativo .	IV	1	28	00	115,20
Id.	84	4	—	Seminativo arborato	II	9	77	57	4.105,70
Id.	84	200	—	Id.	II	4	38	28	1.840,77
Id.	84	163	—	Id.	II	0	28	80	120,96
Id.	84	11	—	Id.	II	0	7	68	32,26
Id.	84	194	—	Id.	II	0	3	40	14,28
Id.	84	217	—	Id.	II	4	50	00	1.890 —
Id.	84	185	—	Pascolo	II	0	5	60	2,80
Id.	84	165	—	Seminativo	IV	0	0	64	0,57
Id. .	84	227	—	Pascolo	II	0	1	42	0,71
				Totali .		20	41	39	8.123 34

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con le proprietà di Cici Maria Giuseppe fu Vito e di Simonetti Giuseppe fu Donato ed altri;
Sud-est: con la proprietà di Stano Tommaso fu Pasquale;
Sud-ovest: con la proprietà di Nuzzi Francesco fu Raffaele, Lillo Maria fu Erasmo, Perrone Maria Antonia di Giuseppe e Sette Giovanni fu Giovanni.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 713)					
Montefungale	108	75	—	Vigneto . . .	I	7	69	13	5.191.63

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la strada comunale Albicocca;
Sud: con la proprietà dello stesso;
Ovest: con la proprietà dello stesso.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	18	48	40	12.476.79
2° Corpo	20	41	39	8.123,34
3° Corpo	7	69	13	5.191,63
In complesso	46	58	92	25.791,67

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2403.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Castelli Vincenzo fu Gaetano (eredi), in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Castelli Vincenzo fu Gaetano (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Castelli Vincenzo fu Gaetano (eredi), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 39.13.45, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 41. — PALIA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Castelli Vincenzo fu Gaetano (eredi), in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1221)					
Fiscale	27	1	—	Seminativo	VII	0	83	08	83,08
Id.	27	3	—	Pascolo	IV	0	10	51	6,83
Id.	27	4	—	Seminativo	VII	5	40	23	540,23
Id.	27	5	—	Pascolo	IV	0	13	40	8,71
Id.	27	6	—	Seminativo	VII	3	36	42	336,42
Id.	27	2	—	Id.	VII	1	39	12	139,12
Id.	27	7	—	Id.	VII	0	42	12	42,12
Id.	27	8	—	Id.	VII	0	97	00	97 —
Id.	27	15	—	Pascolo	IV	26	51	57	1.723,52
					Totali	39	13	45	2.977.03

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con il limite territoriale di Toritto;
Est con la proprietà dello stesso;
Ovest con la strada vicinale Trani-Curtolirizzi;
Sud con la proprietà dello stesso.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 848.453,55 (ottocentoquarantottomilaquattrocentocinquantatre e cent. 55) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2494.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Cataldo Raffaele fu Pasquale, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cataldo Raffaele fu Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particola-

reggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cataldo Raffaele, fu Pasquale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 42.67.66, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 43. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cataldo Raffaele fu Pasquale, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 6414*)					
Masseria Auletta	47	22	—	Seminativo	III	11	18	40	3.243,36
Id.	47	23	—	Id.	IV	3	59	00	664,15
Agnano	59	18	a	Id.	III	11	15	27	3.234,28
Id.	59	18	c	Id.	III	9	26	97	2.688,21
Masseria Auletta	59	19	—	Id.	IV	4	68	20	866,17
Id.	59	17	—	Id.	IV	2	79	82	517,67
					Totali	42	67	66	11.213,84

I terreni sopradescritti confinano:
Nord con proprietà Raffo Gioacchino;
Est: con strada pronvinciale Manduria-Nardò alla provinciale Gallipoli-Lecce;
Sud: con strada vicinale Agnano-Masseria Vico;
Ovest: con proprietà della stessa ditta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.822.945,55 (tremilioniottocentoventiduemilanovecentoquarantacinque e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2405.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cazzato Salvatore Donato fu Antonio, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cazzato Salvatore Donato fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cazzato Salvatore Donato fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), della superficie di ettari 126.82.02, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 84.32.64, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 42.49.38.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 44. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cazzato Salvatore Donato fu Antonio, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
1° CORPO (*Partita catastale n.* 3154)									
Fachechi	52	3	—	Uliveto	III	2	17	30	825,74

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà di De Benedictis Francesco Salvatore;
Est, sud, ovest: con proprietà Massa Maria Elisa.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 3154)					
Masseria Le Stanze	38	21	—	Seminativo	III	12	71	90	3.688,51
Colucci	51	2	—	Id.	III	16	48	50	4.780,65
Id.	51	3	—	Id.	III	21	53	50	6.245,15
Castelli S. Biasi	51	5	—	Id.	III	7	85	10	2.276,79
Id.	51	6	—	Id.	III	6	48	20	1.879,78
Id.	51	7	—	Id.	III	3	48	70	1.011,23
Id.	51	8	—	Id.	II	8	30	20	3.486,84
Id.	51	9	—	Pascolo	I	0	58	80	64,68
Id.	51	10	—	Uliveto	II	0	20	30	111,65
Id.	51	11	—	Fabbricato rurale	—	0	40	00	—
Id.	51	12	—	Pascolo	I	0	89	40	98,34
Id.	51	13	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	02	70	—
Id.	51	15	—	Seminativo	III	0	97	70	283,33
Colucci	53	1	—	Id.	III	2	20	34	638,98
				Totali . . .		82	15	34	24.565,93

I terreni sopradescritti confinano:

Nord ed *est*: con la strada vicinale Samali, con proprietà Personè Anna, Greco Paolo con proprietà della stessa ditta ed altre;

Sud: con proprietà della stessa ditta, Massa Maria-Elisa, Bove Francesco;

Ovest: con strada vicinale delle Stanze e proprietà Massa Maria.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 284.880,30 (duecentottantaquattromilaottocentottanta e cent. 30) per il 1° corpo, L. 8.321.125,30 (ottomilionitrecentoventunomilacentoventicinque e cent. 30) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	2	17	30	825,74
2° Corpo	82	15	34	24.565,93
In complesso	84	32	64	25.391,67

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 8.606.005,60 (ottomilioniseicentoseimilacinque e cent. 60) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cazzato Salvatore Donato fu Antonio, in comune di Nardò (provincia di Lecce), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiara (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3154)					
Colucci	53	1	—	Seminativo	III	41	06	06	11.907,58
Id.	53	2	—	Uliveto	II	1	43	32	788,26
				Totali . .		42	49	38	12.695,84

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della ditta medesima;

Ovest: con la strada vicinale Corigliano;

Est: con proprietà Personè Anna Greco Paolo ed altri.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2406.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Cervone Michele fu Vincenzo, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cervone Michele fu Vincenzo per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cervone Michele fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 40.81.19 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 45. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cervone Michele fu Vincenzo, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 10654)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Ceraso	2	40	—	Pascolo	IV	0	13	27	8,63
Id.	2	41	—	Seminativo	VII	0	71	46	71,46
Id.	2	42	—	Pascolo	IV	1	57	48	102,36
				Totali		2	42	21	182,45

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con il limite territoriale del comune di Bitonto;
Sud-est: con la strada vicinale Lago Russo;
Sud-ovest: con la proprietà di Fiore Maria di Francesco.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 10654)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Quarto di Castelli	13	5	—	Incolto produttivo	unica	0	15	13	2,42
Id.	13	6	—	Seminativo	VII	0	63	54	63,54
Id.	13	7	—	Id.	VII	0	63	54	63,54
Id.	13	2	—	Id.	VII	1	70	40	170,40
Id.	13	3	—	Id.	VII	0	89	56	89,56
Id.	13	8	—	Id.	VII	2	02	70	202,70
Id.	13	9	—	Id	VII	0	31	88	31,88
Id.	13	1	—	Pascolo	IV	26	68	70	1.734,66
Ceraso	2	10	—	Id.	V	0	39	57	17,41
Id.	2	11	—	Seminativo	VII	4	93	96	493,96
				Totali		38	38	98	2.870,07

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con il limite territoriale di Bitonto;
Est: con proprietà dello stesso;
Sud: con proprietà dello stesso e con proprietà di Camerino Filomena di Luigi.
Ovest: con la strada vicinale Lago Russo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 51.998,25 (cinquantunomilanovecentonovantotto e cent. 25) per il 1° corpo e di L. 818.059,35 (ottocentodiciottomilacinquantanove e cent. 35) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	2	42	21	182,45
2° Corpo	38	38	98	2.870,07
In complesso	40	81	19	3.052,52

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 870.057,60 (ottocentosettantamilacinquantasette e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2407.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Cicerale Luigi fu Antonio, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cicerale Luigi fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia).

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cicerale Luigi fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 17.02.49, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 46. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cicerale Luigi fu Antonio, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1141)									
Franceschiello	3	9	—	Seminativo	III	17	02	49	5.277,72

I terreni sopradescritti confinano:

Il terreno sopradescritto confina:
Nord e *sud-ovest*: con la stessa proprietà;

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.424.984,40 (unmilionequattrocentoventiquattromilanovecento ottantaquattro e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2408.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Castellano Giovanni fu Angelo Michele, in comune di Pomarico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Castellano Giovanni fu Angelo Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarico (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Castellano Giovanni di Angelo Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarico (provincia di Matera), per una superficie di ettari 50.36.56, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 42. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Castellano Giovanni fu Angelo Michele, in comune di Pomarico (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 442*)					
Piana Melito	52	17	—	Pascolo cespugliato	II	16	91	80	1.015,08
Id.	52	18	—	Seminativo	IV	10	44	71	940,24
Id.	42	46	—	Id.	III	8	22	00	1.561,80
Id.	52	42	—	Incolto produttivo	II	4	45	70	49,03
Id.	52	41	—	Pascolo cespugliato	III	10	32	35	330,35
				Totali		50	36	56	3.896,50

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il fosso Gavone e con Rago Manlio fu Domenico;
Sud: con terreni della stessa proprietà e con Rossi Michele fu Camillo;
Ovest: con piccoli proprietari fra cui Pasquale Giuseppe, Pierro Antonio e Domenico ed altri;
Est: con il fosso Gavone e la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.239.937,60 (unmilioneduecentotrentanovemilanovecentotrentasette e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2409.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - *Sezione speciale per la riforma fondiaria* - di terreni di proprietà di Comerio Enrico, Luigi e Carlo, fratelli, di Angelo, in comune di Melendugno (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Comerio Enrico, Luigi e Carlo, fratelli, di Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Melendugno (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Comerio Enrico, Luigi e Carlo, fratelli, di Angelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Melendugno (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 44.50.27, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 47. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Comerio Enrico, Luigi e Carlo, fratelli, di Angelo, per le quote del 12,34 %, del 53,45 % e del 34 % in termini di reddito dominicale, in comune di Melendugno (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 4693 bis*)					
Campore	3	1		Incolto produttivo	unica	0	77	98	10,92
Id.	3	2		Uliveto	III	2	71	58	923,37
Id.	3	3		Seminativo	II	0	83	45	258,70
Id.	3	17		Uliveto	III	40	17	26	13.658,67
				Totali		44	50	27	14.851,66

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada comunale Acquarica-Torre Specchia-Ruggeri;

Est: con diversi quotisti;

Sud e *ovest*: con proprietà della stessa Ditta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.194.402 (cinquemilionicentonovantaquattromilaquattrocentodue) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2410.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Amely Giovan Battista fu Francesco Saverio, in comune di Toritto (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Amely Giovan Battista, fu Francesco Saverio, per i terreni ricadenti nel comune di Toritto (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Amely Giovan Battista fu Francesco Saverio relativo ai terreni ricadenti nel comune di Toritto (provincia di Bari), per una superficie di ettari 21.49.17 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 48. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Amely Giovan Battista fu Francesco Saverio, in comune di Toritto (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 415)					
Le Fontane	34	8	—	Vigneto	II	20	68	47	16.547.76
Id.	34	6	—	Fabbricato rurale	—	0	00	24	—
Id.	34	7	—	Id.	—	0	01	76	—
Id.	34	4	—	Vigneto	II	0	78	70	629.58
				Totali		21	49	17	17 177.34

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con la strada provinciale delle Mattine;
Sud-est: con la proprietà di De Nicolò Domenico di Giovanni e Pesce Francesco fu Vincenzo;
Sud-ovest: con la proprietà dello stesso e con la strada comunale delle Fontane;

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.926.182,30 (cinquemilioninovecentoventiseimilacentottantadue e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2411.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Amely Teresa fu Saverio, in comune di Melendugno (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Amely Teresa fu Saverio, per i terreni ricadenti nel comune di Melendugno (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norm-

degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Amely Teresa fu Saverio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Melendugno (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 59.96.18, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 49. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Amely baronessa Teresa fu Saverio, in comune di Melendugno (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 787*)									
Masseria Lama	39	17	—	Seminativo	I	34	61	38	14.537,80
Id.	39	31	—	Pascolo	I	4	81	32	385,06
Id.	39	32	—	Seminativo	I	13	43	70	5.643,54
Id.	39	30	—	Pascolo	II	0	18	21	9,11
Id.	39	29	—	Seminativo	II	2	91	99	905,17
Id.	39	18	—	Id.	II	1	32	65	411,22
Id.	39	28	—	Id.	III	2	66	93	720,70
					Totali . . .	59	96	18	22.612,60

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale di Roca Vecchia;
Est: con proprietà della stessa ditta e strada comunale di Roca Vecchia;
Sud: con la strada comunale di Roca Vecchia;
Ovest: con proprietà della stessa ditta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.557.521,90 (settemilionicinquecentocinquantasettemilacinquecentoventuno e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2412.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Gunderrode Paola di Massimiliano, in comune di Serracapriola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Gunderrode Paola di Massimiliano, per i terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Gunderrode Paola di Massimiliano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 67.63.37, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 50. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Gunderrode Paola di Massimiliano, in comune di Serracapriola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1308)					
Colle Sant'Angelo	63	6	—	Pascolo arborato	unica	2	00	00	290 —
Id. . .	63	1	—	Seminativo	II	65	63	37	25.597,14
					Totali	67	63	37	25.887,14

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con Troiano fratelli fu Vincenzo e Magnocavallo Nicola fu Primiano e altri;

Est: con la stessa Gunderrode Paola di Massimiliano;

Sud: con canale Sant'Andrea;

Ovest: con la strada comunale di Tronco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 6.732.106,40 (seimilionisettecentotrentaduemilacentosei e centesimi 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2413.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Nora Raffaele fu Vito, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Nora Raffaele fu Vito, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Nora Raffaele fu Vito, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 37.25.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 54. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Nora Raffaele fu Vito, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 2316)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Casale	231	48	—	Seminativo	IV	7	14	98	2.073.44
Id.	231	65	—	Id.	V	6	73	20	1.683 —
				Totali		13	88	18	3.756,44

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà degli eredi Giannini Angela, Anna e Vito fu Giovanni;
Ovest: con la proprietà di Giannini Vito fu Giovanni;
Sud: con la strada vicinale Fumaro;
Est: con la strada vicinale Casale De Nore.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 2316)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Casale	231	32	—	Seminativo .	IV	6	39	40	1.854,26

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con le proprietà di Spalluti Ubaldo e Giovanni e degli eredi Giannini fu Giovanni;
Ovest: con la proprietà di Di Gregorio Francesco fu Giovanni e degli eredi Giannini fu Giovanni;
Sud: con le proprietà di Di Gregorio Francesco fu Giovanni, di Colonna Francesco e Rosa fu Antonio;
Est: con la proprietà degli eredi Giannini fu Giovanni.

3° CORPO
(*Partita catastale n.* 2316)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Casale . .	231	7	—	Seminativo .	IV	4	63	10	1.342,99

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada provinciale Altamura-Gioia e con la proprietà di Natuzzi Francesco fu Raffaele;
Ovest: con la strada vicinale Vivola;
Sud: con la strada vicinale di Gioia;
Est: con la proprietà di Sportelli Domenico fu Antonio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n. 9662*)					
Murge San Domenico	162	83	—	Seminativo arborato	IV	10	19	83	3.671,39
Id.	162	81	—	Fabbricato rurale	—	0	00	95	—
				Totali .		10	20	78	3.671,39

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con la strada vicinale Vezzello;

Ovest con la strada nazionale Altamura-Matera.

Sud con la stradella vicinale Vezzello;

Est con il canale dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n. 9662*)					
Pezza dell'Orto	240	202	—	Seminativo .	II	2	13	54	1.024,99

Il terreno sopradescritto confina:

Nord con la proprietà dello stesso;

Ovest con la strada nazionale Altamura-Matera;

Sud con la proprietà dello stesso;

Est con la proprietà dello stesso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.022.653,80 (unmilioneventiduemilaseicentocinquantatre e centesimi 80) per il 1° corpo, di L 500.650,20 (cinquecentomilaseicentocinquanta e cent. 20), per il 2° corpo, di L. 362.607,30 (trecentosessantaduemilaseicentosette e cent. 30) per il 3° corpo, di L. 1.083.060,05 (unmilioneottantatremilasessanta e cent. 5) per il 4° corpo, di L. 261.372,45 (duecento sessantunomilatrecentosettantadue e cent. 45), per il 5° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo .	13	88	18	3.756,44
2° Corpo .	6	39	40	1.854,26
3° Corpo .	4	63	10	1.342,99
4° Corpo . . .	10	20	78	3.671,39
5° Corpo . .	2	13	54	1.024,99
In complesso . .	37	25	00	11.650,07

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.230.343,80 (tremilioniduecentotrentamilatrecentoquarantatre e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2414.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Peppo Gennaro fu Francesco Paolo, in comune di Biccari (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Peppo Gennaro fu Francesco Paolo, per i terreni ricadenti nei comuni di Biccari e di Deliceto (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Peppo Gennaro fu Francesco Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Biccari (provincia di Foggia), della superficie di ettari 193.73.10, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 113.98.99, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 79.74.11.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 52. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Peppo Gennaro fu Francesco Paolo, in comune di Biccari (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 794)					
Bombacile	6	1	—	Seminativo	II	0	45	36	181,43
Id.	6	6	—	Id.	II	3	15	70	1.262,80
Id.	6	7	—	Fabbricato rurale	—	0	01	20	—
Id.	6	2	—	Pascolo	II	1	36	25	143,06
Id.	6	3	—	Seminativo	II	3	28	66	1.314,63
Id.	6	12	—	Pascolo	II	3	91	23	410,79
Santa Maria	6	8	—	Seminativo	I	34	68	11	19.076,81
Id.	6	18	—	Id.	I	7	87	60	4.331,80
				Totali		54	74	51	26.721,32

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: col torrente Salsola;
Est: con proprietà di De Stefano Serafina;
Sud: con proprietà dello stesso;
Ovest: con proprietà di Caserta Gennaro e con la stessa proprietà.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 794)					
Chiana Comune	8	1	—	Seminativo	I	56	57	18	31.114,49
				(*Partita catastale n.* 793)					
Bombacile	6	5	—	Seminativo	II	2	67	30	1.069,20
				Totali		59	24	48	32.183,69

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà dello stesso e con proprietà di De Stefano Serafina;
Sud ed *est*: con proprietà di D'Agnone Luigi.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 6.824.961,65 (seimilioniottocentoventiquattromilanovecentosessantuno e cent. 65) per il 1° corpo, di L. 8.212.186,95 (ottomilioniduecentododicimilacentottantasei e cent. 95) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	54	74	51	26.721,32
2° Corpo	59	24	48	32.183,69
In complesso	113	98	99	58.905,01

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 15.037.148,60 (quindicimilionitrentasettemilacentoquarantotto e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Peppo Gennaro fu Francesco Paolo, in comune di Biccari (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 794)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Bombacille	6	9	—	Fabbricato rurale	—	0	04	08	—
Id.	6	10	—	Vigneto	I	14	68	74	15.421,78
Id.	6	14	—	Id.	I	4	28	20	4.496,10
Id.	6	15	—	Seminativo	I	1	45	60	800,80
Id.	6	16	—	Vigneto	I	6	78	30	7.122,16
Id.	6	17	—	Uliveto	I	1	73	50	1.691,63
Santa Maria	6	8	—	Seminativo	I	50	75	69	27.916,29
				Totali		79	74	11	57.448,76

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà dello stesso;

Est: con proprietà De Stefano Serafina;

Ovest: con proprietà Caserta Gennaro.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2415.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Peppo Gennaro fu Francesco Paolo, in comune di Deliceto (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Peppo Gennaro fu Francesco Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Deliceto e di Biccari (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni ricadenti nel comune di Biccari (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei con-

fronti di De Peppo Gennaro fu Francesco Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Deliceto (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 139.32.04, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 51. — Palla

Allegato N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Peppo Gennaro fu Francesco Paolo, in comune di Deliceto (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 1130)

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Tremolete	1	6	—	Pascolo	I	0	17	55	24,57
Id.	1	7	—	Id.	I	0	77	27	108,18
Id.	1	20	—	Seminativo	II	10	35	30	4.141,20
Id.	1	9	—	Pascolo arborato	unica	17	69	63	2.035,07
Id.	1	8	—	Seminativo	I	47	23	40	25.978,70
Id.	1	10	—	Pascolo	I	5	79	89	811,85
Id.	1	11	—	Fabbricato rurale	—	0	04	80	—
Id.	1	12	—	Id.	—	0	00	96	—
Id.	1	13	—	Seminativo	II	57	23	24	22.892,96
				Totali		139	32	04	55.992,53

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: col Fosso di Pozzo Vitolo;

Sud: con la strada vicinale Pozzo Ciarluzzo e Tremoleta;

Ovest: con la proprietà di Dota Concetta ed altri.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 14.463.413,35 (quattordicimilioniquattrocentosessantatremilaquattrocentotredici e cent. 35), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Fanfani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 *novembre 1952, n. 2416.*

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Ruggero Vincenzo fu Michele, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Ruggero Vincenzo fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Ruggero Vincenzo fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 98.56.99, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 53. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Ruggero Vincenzo fu Michele, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 2932*)					
Vado Biccare	125	13	—	Incolto produttivo	unica	0	51	76	10,35
Id.	125	12	—	Seminativo	II	21	55	40	8.621,60
Id.	125	7	—	Pascolo	II	5	27	34	949,21
				Totali . .		27	34	50	9.581,16

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con la strada comunale Biccari-Foggia;
Est: con Vaccarella Enzo fu Gustavo;
Sud: col torrente Celone;
Ovest: con Gorieri Gualtieri fu Giovanni.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2933)					
Vado Biccare	123	13	—	Seminativo	II	5	32	58	2.130,32
Id.	123	8	d	Pascolo	I	0	88	00	202,40
Id.	123	8	b	Id.	I	0	55	70	128,11
Id.	123	2	—	Fabbricato rurale	—	0	26	45	—
Id.	123	3	—	Id.	—	0	25	93	—
Id.	123	12	—	Seminativo	III	0	92	67	268,74
Id.	123	7	—	Fabbricato rurale	—	0	1	09	—
				Totali		8	22	42	2.729,57

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con Vaccarella Enzo fu Gustavo;
Sud-est: con Vaccarella Enzo fu Gustavo;
Sud-ovest: con Vaccarella Enzo fu Gustavo;
Nord-ovest: con Vaccarella Enzo fu Gustavo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 2933)					
San Marcello	64	2	—	Seminativo	III	63	00	07	18.270,20

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con Lo Re Guido fu Antonio;
Nord-est: con Lo Re Guido fu Antonio;
Sud-est: con la strada comunale Vado-Biccari;
Sud-ovest: con Gorleri Di Diama Guido fu Giovanbattista.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.481.506 (duemilioniquattrocentottantunomilacinquecentosei) per il 1° corpo, di L. 730.373,70 (settecentotrentamilatrecentosettantatre e cent. 70) per il 2° corpo e di L. 4.932.954 (quattromilioninovecentotrentaduemilanovecentocinquantaquattro) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	27	34	50	9.581,16
2° Corpo	8	22	42	2.729,57
3° Corpo	63	00	07	18.270,20
In complesso	98	56	99	30.580,93

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 8.144.833,70 (ottomilionicentoquarantaquattromilaottocentotrentatre e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2417.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Di Biase Giuseppe di Luigi, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Biase Giuseppe di Luigi, per i terreni ricadenti del comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Biase Giuseppe di Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 43.30.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 55. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Biase Giuseppe di Luigi, in comune di Foggia, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1404)					
San Giuseppe	151	16	a	Seminativo	II	21	95	00	9.438,50
Id.	151	12	a	Id.	II	0	71	68	308,22
Id.	151	14	—	Id.	II	9	00	00	3.870 —
Id.	152	12	a	Id.	II	10	47	16	4.502,79
Id.	152	8	a	Id.	II	1	16	44	500,70
				Totali	.	43	30	28	18.620,21

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-est ed ovest: con la stessa proprietà;
Sud: parte con Giambattista Clemente e parte con tratturo Foggia-Tressanti.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.841.254,60 (quattromilioniottocentoquarantunomiladuecentocinquantaquattro e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2418.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di D'Innella Pasquale fu Vincenzo, in comune di Spinazzola (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Innella Pasquale fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato, non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di D'Innella Pasquale fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), per una superficie di ettari 64.19.05, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente *decreto*.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 56. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Innella Pasquale fu Vincenzo, in comune di Spinazzola (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1309)					
Cugno	137	8	c	Seminativo	III	8	02	00	2.245,60
Id.	137	9	c	Pascolo	II	0	01	00	0,80
Id.	137	9	d	Id.	II	0	03	80	3,04
				Totali		8	06	80	2.249,44

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di D'Innella Vincenzo di Giuseppe;
Est: con la proprietà di D'Innella Vincenzo di Giuseppe;
Ovest con la proprietà di D'Innella Vincenzo di Giuseppe;
Sud con la strada vicinale Lamia.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partia catastale n.* 1309)					
Cugno	137	10	b	Fabbricato rurale	—	0	04	53	—
Id.	137	9	f	Pascolo . . .	II	4	06	60	325,28
				Totali		4	11	13	325,28

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di D'Innella Matilde di Giuseppe;
Ovest: con la proprietà di D'Innella Matilde di Giuseppe;
Est: con la strada vicinale delle Tufare;
Sud: con la strada vicinale Lamia.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 1309)					
Garagnone	138	8	—	Seminativo	IV	3	62	90	762,08

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà di Sorrenti Maria fu Giuseppe Antonio;
Est: con la proprietà di Sorrenti Maria fu Giuseppe Antonio;
Ovest: con la strada vicinale delle Tufare;
Sud: con la strada vicinale Lamia.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 1309)					
Cugno	139	8	c	Seminativo .	II	7	14	00	2.713,20

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada vicinale Lamia;
Est: con la proprietà di D'Innella Matilde di Giuseppe;
Ovest: con la proprietà di D'Innella Matilde di Giuseppe;
Sud: con la proprietà di D'Innella Giuseppe fu Vincenzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 1309)					
Cugno . . .	139	8	e	Seminativo .	II	6	81	00	2.587,80
Id.	139	8	f	Id.	II	4	78	60	1.818,68
Id. .	139	2	—	Pascolo . . .	I	6	38	34	734,09
				Totali . . .		17	97	94	5.140,57

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Lamia;
Est con il canale Cugno;
Ovest con la proprietà di D'Innella Matilde di Giuseppe;
Sud con la proprietà di Rasato Sebastiano di Pasquale e Tripputi Rosa vedova D'Innella.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				6° CORPO (*Partita catastale n.* 1309)					
Canalone	136	8	—	Pascolo	II	7	30	90	584 72

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà di Buquicchio Francesco fu Pasquale;
Est: con la proprietà di Buquicchio Francesco fu Pasquale;
Ovest: con la proprietà di Buquicchio Francesco fu Pasquale;
Sud: con la ferrovia Rocchetta Sant'Antonio-Gioia del Colle.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				7° CORPO (*Partita catastale n.* 1309)					
San Domenico	72	24	—	Seminativo	IV	5	98	50	1.256,85

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est: con la strada del Cavone;
Sud: con la strada vicinale Tratturello di Minervino;
Ovest: con la proprietà di Buquicchio Francesco fu Pasquale ed altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				8° CORPO (*Partita catastale n.* 1309)					
Santa Lucia	15	15	—	Seminativo	II	5	17	00	1.964,60

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con il limite intercomunale Spinazzola-Montemilone;
Est: con la proprietà di D'Innella Vincenzo di Michele ed altre;
Ovest: con la proprietà di Carbone Pasquale fu Giuseppe;
Sud: con la proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				9° CORPO (*Partita catastale n.* 1309)					
Santa Lucia	30	13	—	Seminativo	II	4	28	44	1.628,07

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la proprietà di D'Innella Vincenzo di Michele;
Est: con la proprietà eredi D'Innella fu Vincenzo;
Ovest: con il limite intercomunale Spinazzola-Montemilone;
Sud: con la proprietà di D'Innella Guido di Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				10° CORPO (*Partita catastale n.* 1309)					
Santa Lucia	30	15	—	Seminativo	II	0	51	44	195.48

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà dello stesso;
Est: con la proprietà di D'Innella Guido di Giuseppe;
Ovest: con la proprietà di D'Innella Vincenzo di Giuseppe;
Sud: con il tratturo Melfi-Castellaneta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 607.406,40 (seicentosettemilaquattrocentosei e cent. 40) per il 1° corpo, di L 92.704,80 (novantaduemilasettecentoquattro e cent. 80) per il 2° corpo, di L. 213.382,40 (duecentotredicimilatrecentottantadue e cent. 40) per il 3° corpo, di L. 718.998 (settecentodiciottomilanovecentonovantotto) per il 4° corpo, di L 1.365.921,50 (unmilionetrecentosessantacinquemilanovecentoventuno e cent. 50) per il 5° corpo, di L. 166.645,20 (centosessantaseimilaseicentoquarantacinque e cent. 20) per il 6° corpo, di L. 351.918 (trecentocinquantunomilanovecentodiciotto) per il 7° corpo, di L. 520.619 (cinquecentoventimilaseicentodiciannove) per l'8° corpo, di L. 431.438,55 (quattrocentotrentunomilaquattrocentotrentotto e cent. 55) per il 9° corpo, di L. 51.802,20 (cinquantunomilaottocentodue e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	8	06	80	2.249,44
2° Corpo	4	11	13	325,28
3° Corpo	3	62	90	762,08
4° Corpo	7	14	00	2.713,20
5° Corpo	17	97	94	5.150,57
6° Corpo	7	30	90	584,72
7° Corpo	5	98	50	1.256,85
8° Corpo	5	17	00	1.964,60
9° Corpo	4	28	44	1.628,07
10° Corpo	—	51	44	195,48
In complesso	64	19	05	16.820,29

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L 4.520.836,05 (quattromilionicinquecentoventimilaottocentotrentasei e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2419.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà degli eredi di Fraccacreta Angelo fu Enrico, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli eredi Fraccacreta Angelo fu Enrico, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli eredi Fraccacreta Angelo fu Enrico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 32.53.73, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 57. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta eredi Fraccacreta Angelo fu Enrico, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2650)					
Pira	52	33	—	Seminativo	II	32	53	73	13.991,04

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con Mazzilli Emilio fu Raffaele;
Est: con Palatella Illuminata;
Sud: con la strada comunale San Severo-Rignano Garganico;
Ovest: con lo stesso Fraccacreta Angelo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.637.678,40 (tremilioniseicentotrentasettemilaseicentosettantotto e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2420.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Fraccacreta Gustavo fu Michele, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fraccacreta Gustavo fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fraccacreta Gustavo fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 27.22.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 58. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fraccacreta Gustavo fu Michele, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 6826)					
Mezzanone . .	119	1	—	Seminativo	II	27	22	10	11.705,02

Il sopradescritto terreno confina:
Nord-ovest: con Niro Fortunato e Michele;
Nord-est: con Fraccacreta Augusto fu Michele;
Sud-est: con la stessa proprietà;
Sud-ovest: con Marchese Pasquale.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.043.305,20 (tremilioniquarantatremilatrecentocinque e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2421.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Galante Gaetano, Domenico e Teresa fu Raffaele, in parti uguali, rappresentati da Spinelli Maria di Luigi, in comune di Lesina (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Galanete Gaetano, Domenico e Teresa fu Raffaele, in parti uguali, rappresentati da Spinelli Maria di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia);

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Galante Gaetano, Domenico e Teresa fu Raffaele, in parti uguali, rappresentati da Spinelli Maria di Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 56.92.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 59. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Galante Gaetano, Domenico e Teresa fu Raffaele, un terzo per ciascuno, in comune di Lesina (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trosformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 514)					
Cannella	7	2	—	Pascolo .	II	2	16	73	281,75
Id.	7	1	—	Seminativo	III	54	75	37	15.878,56
					Totali . . .	56	92	10	16.160,31

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Zaccagnino Angelina fu Giuseppe e Galante Anna;
Est con la strada comunale Acquarotto-Lesina;
Sud: con la stessa proprietà;
Sud-ovest con la ferrovia Bologna-Otranto.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.357.648,70 (quattromilionitrecentocinquantasettemilaseicentoquarantotto e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2422.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Giulio Francesca fu Nicola, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951 n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Giulio Francesca fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Giulio Francesca fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), della superficie di ettari 684.55.70, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 479.31.92, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 205.23.78.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 60. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giulio Francesca fu Nicola in Zuccaro, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(*Partita catastale n.* 1222)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Sant'Isidoro	45	46	—	Seminativo	IV	3	47	70	643,25
San Nicola	58	35	—	Pascolo cespugliato	II	15	93	00	1.593 —
				Totali		19	40	70	2.236,25

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada vicinale Sant'Isidoro e strada vicinale San Nicola;
Est: con la particella 39 del foglio n. 58;
Ovest: con le particelle 32, 33, 34 del foglio 58;
Sud: con la particella 36 del foglio 58.

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 1222)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Case Nuove	58	51	—	Seminativo	III	0	19	80	57,42
Id.	58	55	—	Pascolo	I	7	17	50	789,25
Id.	58	56	—	Fabbricato rurale	—	0	33	20	—
Id.	58	74	—	Pascolo cespugliato	II	113	07	66	11.307,66
				Totali		120	78	16	12.154,33

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la particella 53 del foglio 58;
Est: con trada vicinale La Lucia;
Ovest: con strada vicinale Masseria Sciogli-Torre Sant'Isidoro;
Sud: con le particelle 57, 58, 59 e 60 del foglio 58.

3° CORPO

(*Partita catastale n.* 1222)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Torsano	68	1	—	Seminativo	IV	56	04	60	10.368,51
Id.	68	2	—	Incolto produttivo	II	0	31	30	3,82
				Totali		56	36	40	10.372,33

I terreni sopradescritti confinano:

Est: con proprietà dello stesso;
Ovest e *sud*: con strada vicinale Sant'Isidoro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 1222)					
Torsano	68	3	—	Pascolo cespugliato	II	18	16	10	1.816,10
Id.	68	4	—	Id.	II	1	26	00	126 —
				Totali		19	42	10	1.942,10

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con il limite del foglio n. 58;
Est con il limite del foglio 69;
Ovest: con la proprietà dello stesso;
Sud: con strada vicinale Sant'Isidoro e strada vicinale Masseria Sciogli.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 1222)					
Torsano	81	12	—	Seminativo	III	9	84	92	2.856,27

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà dello stesso;
Est: con le particelle 13, 15 e 20 del foglio 81;
Ovest: con la proprietà dello stesso;
Sud: con strada vicinale Cafari.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				6° CORPO (*Partita catastale n.* 1222)					
Torsano	81	29	—	Pascolo cespugliato	II	24	10	10	2.410,10
Brusca	81	30	—	Seminativo	IV	29	88	40	5.528,54
Id.	81	31	—	Pascolo cespugliato	II	26	92	90	2.692,90
Id.	81	32	—	Seminativo	IV	3	91	90	725,02
Id.	81	59	—	Pascolo	I	25	45	20	2.799,72
				Totali		110	28	50	14.156,28

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con le particelle 22, 26, 27 del foglio 81;
Est: con proprietà dello stesso;
Ovest: con la particella 28 del foglio 81;
Sud: con i limiti del foglio 94.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				7° CORPO (*Partita catastale n.* 1222)					
Brusca	97	4	—	Seminativo	III	23	37	20	6.777,88
Cenate	97	5	—	Id.	III	0	32	40	93,96
Id.	97	6	—	Fabbricato rurale	—	0	01	70	—
Id.	97	37	—	Id.	—	0	01	30	—
Id.	97	39	—	Uliveto	II	3	18	00	1.749 —
Carignano	97	46	—	Id.	IV	0	88	60	186,06
Id.	97	47	—	Fabbricato rurale	—	0	00	84	—
Cenate	97	80	—	Vigneto	III	0	50	50	454,50
Id.	97	81	—	Seminativo	III	0	37	60	109,04
Id.	97	35	—	Uliveto	III	1	67	30	635,74
Id.	97	89	—	Id.	III	0	48	00	182,40
Id.	97	36	—	Seminativo	III	0	52	35	151,81
Id.	97	90	—	Id.	III	0	00	85	2,47
Id.	97	59	—	Uliveto	II	3	28	55	1.807,02
Id.	97	93	—	Id.	II	0	21	05	115,78
Carignano	98	93	—	Id.	III	1	61	10	612,18
Cenate	101	13	—	Id.	III	1	80	50	685,90
					Totali	38	27	84	13.563,74

I terreni sopradescritti sono intersecati dalla comunale Tarantina e dalla vicinale Brusca e confinano:
Nord: con strada vicinale Brusca-Sciogli e con strada vicinale Brusca;
Est: con strada vicinale Carignani Grandi;
Ovest: con proprietà dello stesso;
Sud: con strada vicinale Nociglia e strada vicinale Caridali.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				8° CORPO (*Partita catastale n.* 1222)					
Nanni	57	2	—	Seminativo	III	0	44	10	127,89
Id.	57	10	—	Uliveto	III	14	72	70	5.596,26
Id.	57	24	—	Id.	III	1	32	90	505,02
Id.	57	25	—	Seminativo	III	1	55	30	450,37
Id.	66	14	—	Id.	IV	12	86	40	2.379,84
Id.	66	15	—	Id.	III	0	71	60	207,64
Id.	66	16	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	02	40	—
Id.	66	17	—	Fabbricato rurale	—	0	32	00	—
Id.	66	18	—	Uliveto	III	0	34	80	132,24
Id.	66	19	—	Seminativo	III	0	35	50	102,95
Id.	66	20	—	Id.	I	25	31	90	15.191,40
Id.	66	21	—	Id.	III	5	91	60	1.715,64
Serrazze	66	32	a	Uliveto	II	0	48	97	269,33
Id.	66	48	a	Seminativo	II	0	48	73	204,67
Nanni	67	1	—	Id.	II	0	15	30	64,26
Id.	67	2	—	Uliveto	III	0	18	30	69,54
Serrazze	67	3	—	Id.	III	2	96	60	1.127,08
					Totali	68	19	10	28.144,13

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con strada vicinale Santa Barbara, con le particelle 3, 5 e 6 del foglio 57 e con strada vicinale Nanni Serrazze;
Est: con strada vicinale Nanni;
Ovest: con le particelle 8, 9, 18, 55, 22, 23 e 21 del foglio 57 e con le particelle 12, 13, 26, 27, 72 e 29 del foglio 66;
Sud: con strada vicinale Arene-Serrazze e con le particelle 31, 61, 60, 59, 30 e 51 del foglio 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				9° CORPO (*Partita catastale n.* 1222)					
Serrazze	66	49	—	Seminativo	II	0	88	20	370,44
Id.	66	45	—	Id.	II	2	18	50	917,70
Id.	66	43	—	Uliveto	II	5	09	20	2.800,60
Id.	66	70	—	Seminativo	III	2	48	70	721,23
				Totali		10	64	60	4.809,97

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con le particelle 55, 63, 44 e 74 del foglio 66;
Est: con strada vicinale Arene Serrazze;
Ovest: con le particelle 41 e 42 del foglio 66;
Sud: con le particelle 46 e 47 del foglio 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				10° CORPO (*Partita catastale n.* 1222)					
Nanni	67	12	—	Seminativo	IV	10	35	30	1.915,30
				(*Partita catastale n.* 4086)					
Id.	67	20	a	Pascolo	II	3	05	95	214,17
Id.	67	20	c	Id.	II	0	04	15	2,90
				Totali		13	45	40	2.132,37

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con confine di comune di Galatone;
Est: con confine di comune di Galatone;
Ovest: con strada vicinale Arene-Serrazze e con le particelle 14, 16, 17, 18, 30 e 38 del foglio 67;
Sud: con la particella 25 del foglio 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				11° CORPO (*Partita catastale n.* 1222)					
Santo Stefano	70	40	—	Fabbricato rurale	—	0	00	30	—
Id.	70	25	—	Uliveto	III	6	98	00	2.652,40
Id.	70	53	—	Id.	III	0	06	30	23,94
				Totali		7	04	60	2.676,34

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con le particelle 10, 11, 15, 16 e 19 del foglio 70;
Est: con le particelle 22, 26 e 27 del foglio 70;
Ovest: con strada comunale Tarantina;
Sud: con strada comunale Tarantina e con la particella 28 del foglio 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				12° CORPO (*Partita catastale n. 1222*)					
Torsano	82	9	—	Uliveto	III	2	10	00	798 —
Id.	82	33	—	Id.	III	0	63	60	241,68
Id.	82	34	—	Id.	III	0	03	70	14,06
				Totali		2	77	30	1.053,74

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la particella 6 del foglio 82;
Est con le particelle 10, 13 e 14 del foglio 82;
Ovest: con le particelle 12 e 29 del foglio 82;
Sud: con la particella 20 del foglio 82.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				13° CORPO (*Partita catastale n. 1222*)					
Sbarletta	74	20	—	Uliveto	II	2	02	80	1.115,40

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con le particelle 15 e 78 del foglio 74;
Est con strada vicinale Denno-Santo;
Ovest: con le particelle 19 e 22 del foglio 74;
Sud: con le particelle 23 e 24 del foglio 74.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				14° CORPO (*Partita catastale n. 1222*)					
Lupini	62	56	—	Vigneto	II	0	79	50	1.272 —

Il terreno sopradescritto confina:
Nord con le particelle 45 e 47 del foglio 62;
Est con la particella 57 del foglio 62;
Ovest: con la particella 55 del foglio 62;
Sud: con la particella 65 del foglio 62.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 659.996,25 (seicentocinquantanovemilanovecentonovantasei e cent. 25) per il 1° corpo, L. 3.330.388,05 (tremilionitrecentotrentamilatrecentottantotto e cent. 5) per il 2° corpo, L. 3.578.090,95 (tremilionicinquecentosettantottomilanovanta e cent. 95) per il 3° corpo, L. 534.077,50 (cinquecentotrentaquattromilasettantasette e cent. 50) per il 4° corpo, L. 971.131,80 (novecentosettantunomilacentotrentuno e cent. 80) per il 5° corpo, L. 4.274.731,80 (quattromilioniduecentosettantaquattromilasettecentotrentuno e cent. 80 per il 6° corpo, L. 4.629.176,70 (quattromilioniseicentoventinovemilacentosettantasei e cent. 70) per il 7° corpo, lire 9.388.838,45 (novemilionitrecentottantottomilaottocentotrentotto e cent. 45) per l'8° corpo, L. 1.628.949,10 (unmilioneseicentoventottomilanovecentoquarantanove e cent. 10) per il 9° corpo, L. 717.216,70 (settecentodiciassettemiladuecentosedici e cent. 70) per il 10° corpo, L. 923.337,30 (novecentoventitremilatrecentotrentasette e cent. 30) per l'11° corpo, L. 363.540,30 (trecentosessantatremilacinquecentoquaranta e cent. 30) per il 12° corpo, L. 379.236 trecentosettantanovemiladuecentotrentasei) per il 13° corpo, L. 419.760 (quattrocentodiciannovemilasettecentosessanta, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	19	40	70	2.236,25
2° Corpo	120	78	16	12.154,33
3° Corpo	56	36	40	10.372,33
4° Corpo	19	42	10	1.942,10
5° Corpo	9	84	92	2.856,27
6° Corpo	110	28	50	14.156,28
7° Corpo	38	27	84	13.563,74
8° Corpo	68	19	10	28.144,13
9° Corpo	10	64	60	4.809,97
10° Corpo	13	45	40	2.132,37
11° Corpo	7	04	60	2.076,34
12° Corpo	2	77	30	1.053,74
13° Corpo	2	02	80	1.115,40
14° Corpo	0	79	50	1.272 —
In complesso	479	31	92	98.485,25

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 31.798.470,90 (trentuno milioni settecento novantotto mila-quattrocento settanta e cent. 90) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giulio Francesca fu Nicola in Zuccaro, in comune di Nardò (provincia di Lecce), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1222)					
Brusca	81	33	—	Seminativo	III	30	43	00	8.824,70
Id.	81	60	—	Id.	III	2	17	20	629.88
Id.	81	61	—	Pascolo	I	4	79	30	527,23
Id.	82	15	—	Seminativo	IV	14	83	80	2.745,03
Id.	82	37	—	Id.	IV	2	79	30	516.70
Id.	96	8	—	Id.	III	5	97	10	1.731,59
Id.	95	1	—	Pascolo cespugliato	II	20	95	10	2.095,10
Id.	95	29	—	Id.	I	8	98	20	988,02
Id.	95	2	—	Seminativo	III	8	68	20	2.517,78
Id.	95	27	—	Pascolo	I	2	80	50	308,55
Id.	95	28	—	Seminativo	III	3	79	70	1.101,13
Id. . . .	95	3	—	Id.	II	15	07	20	6.330,24
				(*Partita catastale n.* 4086)					
Cenate	97	1	—	Uliveto	III	1	35	70	515,66

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue 1° CORPO (*Partita catastale n.* 1222)					
Brusca	97	3	—	Seminativo	III	9	82	20	2.848,38
Cenate	97	87	—	Id.	III	5	35	20	1.552,03
Id.	96	33	—	Id.	IV	4	66	20	862,47
Id.	96	29	—	Id.	IV	9	66	40	1.787,84
Id.	96	28	—	Uliveto	III	0	76	70	291,46
				Totali .		152	91	00	36.173,84

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Cafari Sciogli-Brusca ed altri;

Est: con la strada comunale Tarantina;

Sud: con proprietà dei fratelli e sorelle Leuzzi fu Marco, con strada vicinale Nociglia e con proprietà dei fratelli e sorelle Caputi-Lezzi fu Pietro.

Il corpo è attraversato dal nord a sud dalla strada vicinale Brusca mass. Sciogli e dall'ovest ad est dalla strada vicinale Brusca e dalla strada vicinale Brusca Capazzone.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1222)					
Torsano	81	9	—	Seminativo	III	0	35	20	102,08
Id.	81	10	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	2	90	—
Id.	81	11	—	Fabbricato rurale	—	0	45	00	—
Id.	81	12	—	Seminativo	III	29	01	78	8.415,16
Id.	81	6	—	Uliveto	IV	15	71	70	3.300,57
Id.	81	58	—	Seminativo	IV	6	76	20	1.250,97
				Totali . .		52	32	78	13.068,78

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà De Mitri Claudio di Antonio, Zuccaro Margherita fu Giacinto e strada vicinale Santo Isidoro-Masseria Sciogli;

Ovest: con proprietà Metafune dott. Eugenio fu Felice;

Est: con proprietà De Mitri Claudio e Zuccaro Margherita;

Sud: con la strada vicinale Cafari e con proprietà della stessa e con proprietà Metafune dott. Eugenio fu Felice.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	152	91	00	36.173,84
2° Corpo . .	52	32	78	13.068,78
In complesso . .	205	23	78	49.242,62

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2423.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Giulio Maria fu Michele, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Giulio Maria fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non avere ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Giulio Maria fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 38.59.76, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 61. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giulio Maria fu Michele, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 4171*)					
C[illegible]nano Piccolo	105	10	—	Uliveto	IV	2	76	00	579,60
Id.	105	3	—	Seminativo	III	8	28	40	2.402,36
Id.	105	4	—	Pascolo	II	7	82	20	547,54
Id.	105	5	—	Seminativo	IV	5	75	10	1.063,94
Id.	105	17	—	Id.	IV	4	05	00	749,25
Id.	105	6	—	Uliveto	IV	1	57	00	329,70
Id.	105	18	—	Id.	IV	1	08	70	228,27
Carignani	100	8	—	Seminativo	IV	7	27	36	1.345,62
				Totali		38	59	76	7.246,28

I terreni sopradescritti sono intersecati da ovest ad est dalla strada vicinale del Rosario e da nord a sud dalla strada comunale nuova Tarantina e confinano:

Nord: con proprietà della stessa ditta;

Est: con proprietà della stessa ditta e con proprietà Dolce Maria;

Sud: con strada vicinale del Rosario, con proprietà Dolce Antonietta, fratelli Dolce fu Angelo;

Ovest: con la strada comunale Tarantina, strada vicinale Carignani Piccoli e strada vicinale masseria Carignani Grandi.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.464.165,30 (duemilioniquattrocentosessantaquattromilacentosessantacinque e cent. 30) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2424.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Grella Federico e Giulio fu Edoardo, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Grella Federico e Giulio fu Edoardo, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Grella Federico e Giulio fu Edoardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 15.13.42, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precendente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 62. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grella Federico e Giulio fu Edoardo, in parti uguali, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma della legge 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 2610)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Valle Cannella	411	5	—	Seminativo	III	1	62	26	486,78
Id.	411	6	—	Id.	III	13	53	16	4 059,48
				Totali		15	15	42	.546,26

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest con De Martino Concetta fu Felice e con Zezza Maria e Beatrice fu Giulio;
Est: con strada vicinale Perillo;
Sud-est con Potenza Benedetta ed altri fu Francesco e con la stessa proprietà;
Sud-ovest con Zezza Maria e Beatrice fu Giulio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.227.490,20 (unmilioneduecentoventisettemilaquattrocentonovanta e cent. 20) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2425.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Leccisotti Maria fu Salvatore, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decerto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Leccisotti Maria Lucia fu Salvatore, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Leccisotti Maria Lucia fu Salvatore, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia) ,per una superficie di ettari 8.44.89, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 63. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Leccisotti Maria Lucia fu Salvatore, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7936)									
Connonero	2	18	d	Seminativo	III	8	44	89	2.619,17

Il terreno sopradescritto confina
Nord con la stessa Leccisotti Maria-Lucia;
Est con la strada comunale S. Severo-Fortore;
Sud-est con la strada comunale San Paolo Civitate-Apricena;
Ovest con la stessa Leccisotti Maria-Lucia.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 707.175,90 settecentosettemilacentosettantacinque e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2426.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Leone Giuseppe fu Basilio, in comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Leone Giuseppe fu Basilio, per i terreni ricadenti nel comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Leone Giuseppe fu Basilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia), della superficie di ettari 63.06.13, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 45.51.47, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 17.54.66.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 65. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Leone Giuseppe fu Basilio, in comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 142)					
Lagotorto	19	1	—	Seminativo	IV	4	59	88	919,76
Id.	19	2	—	Id.	III	16	22	57	5.354,48
Id.	19	10	—	Id.	IV	4	41	60	883,20
				Totali .		25	24	05	7.157,44

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con la strada vicinale Cisterna;
Est: con proprietà Lecca Dugagini Achille fu Giulio;
Sud: con proprietà Lecca Dugagini Achille fu Giulio;
Ovest: con la strada comunale di Lagotorto.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 142)					
Masseria Cisterna	13	14	—	Seminativo	III	7	85	23	2.591,42
Id.	13	15	—	Id.	II	12	42	14	5.341,20
				Totali . . .		20	27	42	7.932,62

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con eredi Leone Luigi fu Basilio;
Est: con Bibone Arnaldo fu Donato ed altri;
Ovest: con De Meis Pasquale e proprietà dello stesso;
Sud: con De Meis Pasquale.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.923.766 (unmilionenovecentoventitremilasettecentosessantasei) per il 1° corpo, di L. 2.075.438,30 (duemilionisettantacinquemilaquattrocentotrentotto e cent. 30) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	25	24	05	7.157,44
2° Corpo	20	27	42	7.932,62
In complesso	45	51	47	15.090,06

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.999.204,30 (tremilioninovecentonovantanovemiladuecentoquattro e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Leone Giuseppe fu Basilio, in comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 142*)					
Montepecoraro	17	7	—	Seminativo	II	8	18	35	3.518,89

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest e *ovest*: con proprietà Cericola Francesco fu Michele;
Est e *sud*: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 142*)					
Masseria Cisterna	13	15	—	Seminativo	II	9	36	31	4.026,14

Il sopradescritto terreno confina:

Est e *sud*: con proprietà dello stesso;
Ovest: con proprietà De Meis Pasquale.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	8	18	35	3.518,89
2° Corpo	9	36	31	4.026,14
In complesso	17	54	66	7.545,03

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2427.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà degli eredi di Leone Luigi fu Basilio, in comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli eredi di Leone Luigi fu Basilio, per i terreni ricadenti nel comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti degli eredi di Leone Luigi fu Basilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 66.81.25, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 64. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terren intestati alla ditta eredi di Leone Luigi fu Basilio, in comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 145)					
Masseria Cisterna	16	8	—	Seminativo	IV	11	76	57	2.353,14
Id.	16	7	—	Id.	III	10	86	32	3.584,86
Id.	16	11	—	Id.	II	22	88	78	9.841,75
Id.	16	10	—	Id.	III	4	75	84	1.570,28
					Totali . . .	50	27	51	17.350,03

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con la strada Comunale del Procaccia;
Nord-est con De Meis Pasquale;
Sud-est con Lecca Ducagini Achille;
Sud-ovest con la stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 145)					
Masseria Cisterna	16	9	—	Seminativo . . .	IV	16	53	74	3.307,48

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est con lo stesso Leone Luigi fu Basilio;
Nord-ovest: con Leone Giuseppe fu Basilio;
Sud-ovest con la strada comunale di Lagotorto;
Sud con Leone Luigi fu Basilio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.583.846,30 (quattromilionicinquecentottantatremilaottocentoquarantasei e cent. 30) per il 1° corpo e di L. 926.094,40 (novecentoventiseimilanovantaquattro e cent. 40) per il 2° corpo salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo .	50	27	51	17.350,03
2° Corpo	16	53	74	3.307,48
In complesso . .	66	81	25	20.657,51

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.509.940,70 (cinquemilionicinquecentonovemilanovecentoquaranta e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2428.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Lopez y Royo Zaira fu Nicola, in comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lopez y Royo Zaira fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lopez y Royo Zaira fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 38.40.64, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 67. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lopez y Royo Zaira fu Nicola, in comune di Lecce, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 1785)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Masseria Le Rene	157	5	—	Seminativo	III	3	14	40	848,88
Id.	157	6	—	Id.	III	6	21	04	1.676,81
Id.	157	7	—	Id.	II	6	49	51	2.273,29
Id.	157	8	—	Fabbricato rurale	—	0	00	96	—
Id.	157	9	—	Agrumeto	unica	0	03	70	129,50
Id.	157	10	—	Fabbricato rurale	—	0	29	10	—
Id.	157	12	—	Ficheto	II	0	08	46	33,84
Id.	157	13	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	04	20	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire

Segue CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 1785)

Masseria Le Rene	157	14	—	Seminativo	III	2	03	79	550,23
Id.	157	30	—	Id.	III	5	69	64	1.538,03
Id.	157	43	—	Id.	III	3	79	73	1.025,27
Id.	177	2	—	Id.	II	4	16	39	1.457,37
Id.	177	22	—	Id.	IV	0	84	51	147,89
Id.	177	23	—	Id.	III	1	94	28	524,56
Id.	177	38	—	Id.	III	1	71	21	462,27
Id.	177	39	—	Id.	II	1	89	72	664,02
					Totali . . .	38	40	64	11.331,96

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Negro Salvatore;

Est: con la strada vicinale Gianmatteo, con proprietà Filippi Antonio, Acquaviva Dina ed altre;

Sud: con proprietà Personè Carlo e strada vicinale di Gianmatteo;

Ovest: con la strada vicinale di Masseria Papa.

I terreni sono intersicati da nord a sud dalla strada vicinale di Gianmatteo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.879.705,55 (tremilioniottocentosettantanovemilasettecentocinque e cent. 55) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2429.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lopez y Royo Zaira fu Nicola, in comune di Otranto (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lopez y Royo Zaira fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lopez y Royo Zaira fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 33.59.88, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 66. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lopez y Royo Zaira fu Nicola, in comune di Otranto (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1154)					
Masseria Costanza . . .	25	10	—	Seminativo	III	1	74	56	418,94

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà Vilei Pietro;
Est: con proprietà Vilei Eugenio, Piccinno Paolino;
Sud: con strada vicinale Montevergine;
Ovest: con proprietà Alessandriello Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1153)					
Masseria Costanza	25	16	—	Seminativo . .	III	3	49	25	838,20

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà De Pascalis Donato;
Est: con proprietà Megha Dina ad altre;
Sud: con la strada vicinale Montevergine;
Ovest: con proprietà Vilei Eugenio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 1154)					
Masseria Costanza . .	26	5	—	Uliveto	II	1	39	96	615,82

Il terreno sopradescritto confina:
Nord ed Est: con proprietà di De Pascalis Domenico;
Ovest: con la strada vicinale Cannole Pallanzano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4º CORPO (*Partita catastale n.* 1153)					
Masseria Costanza	25	22	—	Seminativo	III	0	17	96	43,10
Id.	25	23	—	Fabbricato rurale	—	0	06	89	—
Id.	25	24	—	Seminativo	IV	0	63	77	111,60
Id.	25	25	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	02	26	—
Id.	25	26	—	Id.	—	0	15	82	—
Id.	25	27	—	Seminativo	III	0	23	70	56,88
Id.	26	11	—	Ficheto	II	0	03	48	13,92
Id.	26	12	—	Seminativo	IV	0	43	74	76,55
Id.	26	14	—	Id.	II	0	07	86	22,79
Id.	26	24	—	Id.	II	0	06	66	19,31
				Totali . . .		1	92	14	344,15

I terreni sopradescritti confinano:
Est: con proprietà De Pascalis Domenico, Papaleo Concetta;
Sud: con la strada vicinale Montevergine;
Ovest: con proprietà Megha Doria.

Il corpo è intersecato da nord a sud dalla strada vicinale Canale Pallanzano e da est a ovest dalla strada vicinale Pallanzano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				5º CORPO (*Partita catastale n.* 1153)					
Pallanzano	26	18	—	Pascolo	I	0	95	69	66,98
Masseria Costanza	26	19	—	Id.	I	0	14	64	10,25
Id.	26	20	—	Id.	I	0	25	59	17,91
Id.	27	1	—	Id.	I	8	41	59	589,11
Id.	27	2	—	Id.	I	1	72	51	120,76
Id.	27	3	—	Id.	I	1	18	72	83,10
Id.	27	4	—	Id.	II	0	39	35	15,74
Id.	27	5	—	Seminativo	IV	1	16	58	204,02
Id.	27	6	—	Pascolo	I	9	62	21	673,55
				Totali . . .		23	86	88	1.781,42

I sopradescritti terreni sono intersecati da est a ovest dalla strada vicinale Pallanzano e confinano:
Nord: con proprietà Gazzetta Feliciano e con il limite di confine col comune di Cannole;
Est: con proprietà Gazzetta Maria, Gazzetta Feliciano;
Sud ed *Ovest*: con diversi quotisti.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				6º CORPO (*Partita catastale n.* 1153)					
Masseria Costanza . . .	27	11	—	Seminativo	IV	1	00	40	175,70

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà De Pasca Pietro;
Est: con proprietà Micolani Addolorata;
Sud: con la strada vicinale Monti Mongiò;
Ovest: con proprietà Vedruccio Francesco Salvatore.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				7° CORPO (*Partita catastale n.* 1132)					
Sant'Emiliano .	67	59	—	Seminativo .	V	0	16	69	11,68

Il terreno sopradescritto confina:

Est: con proprietà De Donno Maria;
Sud: con proprietà della stessa ditta;
Ovest: con la strada litoranea Otranto-Leuca.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 144.534,30 (centoquarantaquattromilacinquecentotrentaquattro e cent. 30) per il 1° corpo, di L. 289.179 (duecentottantanovemilacentosettantanove) per il 2° corpo, di L. 243.248,90 (duecentoquarantatremiladuecentoquarantotto e cent. 90) per il 3° corpo, di L. 119.392,40 (centodiciannovemilatrecentonovantadue e cent. 40) per il 4° corpo, di L. 521.123,40 (cinquecentoventunomilacentoventitre e cent. 40) per il 5° corpo, di L. 61.495 (sessantunomilaquattrocentonovantacinque) per il 6° corpo e di L. 4.146,40 (quattromilacentoquarantasei e cent. 40) per il 7° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo .	1	74	56	418,94
2° Corpo . .	3	49	25	838,20
3° Corpo	1	39	96	615,82
4° Corpo .	1	92	14	344,15
5° Corpo .	23	86	88	1.781,42
6° Corpo .	1	00	40	175,70
7° Corpo . .	—	16	69	11,68
In complesso . .	33	59	88	4.185,91

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.383.119,40 (unmilionetrecentottantatremilacentodiciannove e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2430.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lo Re Guido fu Antonio e Valentini Bianca di Ettore, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lo Re Guido fu Antonio e Valentini Bianca di Ettore, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lo Re Guido fu Antonio e Valentini Bianca di Ettore, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 36.45.96, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 68. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lo Re Guido fu Antonio e Valentini Bianca di Ettore, rispettivamente per le quote del 75,27 % e del 24,73 % espresso nei termini di reddito dominicale, in comune di Foggia, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 485)					
Graniello	57	22	c	Pascolo	III	2	78	01	361,41
Id.	57	12	c	Id.	III	3	08	08	400,50
Id.	57	22	d	Id.	III	2	63	22	342,19
Id.	57	12	d	Id.	III	3	17	37	412,58
Id.	57	4	a	Seminativo	II	24	79	28	10.660,92
					Totali . .	36	45	96	12.177,60

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Facciorusso Nicola fu Francesco;

Est: con Pazienza Matteo e Pasquale fu Domenico ed altri;

Sud: con Tratturello Foggia-Castiglione;

Ovest: con lo stesso Lo Re Guido e Valentini Bianca.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.151.009,20 (tremilionicentocinquantunomilanove e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2431.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Loreto Angelo Raffaele fu Nicola Sante, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Loreto Angelo Raffaele fu Nicola Sante, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministr Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Loreto Angelo Raffaele fu Nicola Sante, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 10.17.12, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 69. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Loreto Angelo Raffaele fu Nicola Sante, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 4826*)					
Piana Cardone	64	12	—	Seminativo	II	9	85	14	3.349,48
Id.	64	25	—	Id.	III	0	31	98	79,96
				Totali		10	17	12	3.429,44

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-ovest: con Loreto Giuseppe Antonio di Nicola Sante;
Ovest: con la strada comunale Tratturo Palazzo-Irsina;
Sud: con Del Monte Chiara vedova Amato;
Est: con proprietà del medesimo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 961.442,60 (novecentosessantunomilaquattrocentoquarantadue e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2432.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Loreto Gerardo fu Nicola, in comune di Irsina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Loreto Gerardo fu Nicola Sante, per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Loreto Gerardo fu Nicola Sante, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), per una superficie di ettari 5.60.12, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 70. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Loreto Gerardo fu Nicola-Sante, in comune di Irsina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 2522*)									
Occhiambolo	36	1	—	Pascolo cespugliato	II	3	70	88	222,53
Id.	36	3	—	Pascolo	III	0	41	62	20,81
Id.	36	2	—	Seminativo	II	1	47	62	472,39
				Totali . .		5	60	12	715,73

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con terreni della stessa proprietà;
Sud: con terreni della stessa proprietà;
Ovest: col limite del comune di Palmira;
Est: con terreni della stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 216.254,10 (duecentosedicimiladuecentocinquantaquattro e centesimi 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2433.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Loreto Giuseppe Antonio fu Nicola Sante, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Loreto Giuseppe Antonio fu Nicola Sante, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Loreto Giuseppe Antonio fu Nicola Sante, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 27.73.42 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 72. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Loreto Giuseppe Antonio fu Nicola Sante, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 4012*)					
Piana Cardone	64	11	—	Seminativo	III	20	09	25	5.023,12
Id.	64	10	—	Id.	I	7	64	17	3.056,70
					Totali	27	73	42	8.079,82

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con D'Errico Ettore di Michele;
Ovest: con strada comunale tratturo Palazzo-Irsina;
Sud: con Loreto Angelo Raffaele fu Nicola Sante;
Est: con proprietà dei medesimo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.307.129,40 (duemilionitrecentosettemilacentoventinove e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2434.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Loreto Giuseppe Nicola fu Nicola Sante, in comune di Irsina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Loreto Giuseppe Nicola fu Nicola Sante, per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Loreto Giuseppe Nicola fu Nicola Sante, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), per una superficie di ettari 99.06.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 71. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Loreto Giuseppe Nicola fu Nicola Sante, in comune di Irsina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1299)					
Montacuta	16	1	—	Incolto produttivo . .	unica	3	48	65	48,81
Posta Caracciolo	16	2	—	Pascolo .	IV	20	14	84	483,56
Id.	16	3	—	Seminativo	IV	40	78	11	5.505,45
				Totali . .		64	41	60	6.037,82

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Amato Giuseppe;
Sud: con terreni della stessa proprietà;
Ovest: con la strada comunale San Marco;
Est: con proprietà Nugent Margherita.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1299)					
Soriano	53	43	—	Pascolo cespugliato	III	1	28	80	56,67
Id.	53	44	—	Pascolo	III	5	53	60	276,81
Id.	53	54	—	Seminativo	I	13	90	12	5.560,48
Id.	53	33	—	Pascolo cespugliato	III	2	72	44	119,87
Id.	53	56	—	Seminativo	III	11	19	72	2.799,30
				Totali		34	64	68	8.813,13

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con l'alveo del fiume Bradano;
Sud con la stessa proprietà;
Ovest: con gli eredi Ferrara;
Est: con Loreto Angelina.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.895.924,90 (unmilioneottocentonovantacinquemilanovecentoventiquattro e cent. 90) per il 1° corpo e di L. 2.482.144,80 (duemilioniquattrocentottantaduemilacentoquarantaquattro e cent. 80) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	64	41	60	6.037,82
2° Corpo	34	64	68	8.813,13
In complesso	99	06	28	14.850,95

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L 4.378.069,70 (quattromilionitrecentosettantottomilasessantanove e cent. 70) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2435.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lorusso Giacinto fu Giovanni, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lorusso Giacinto fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lorusso Giacinto fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), per una superficie di ettari 81.28.83, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 73. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lorusso Giacinto fu Giovanni, in comune di Gravina (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero dei foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (Partita catastale n. 2977)					
Fontana D'Ogna	14	2	—	Seminativo	II	51	56	83	22.690,08
Id.	14	31	—	Id.	II	14	20	00	6.248 —
Id.	14	32	—	Id.	II	15	52	00	6.828,80
				Totali		81	28	83	35.766,88

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà dello stesso e di Romanazzi Carducci Giulia fu Giovanni;
Est: con la proprietà dello stesso;
Ovest: con la proprietà del comune di Altamura;
Sud: con la strada vicinale Sant'Angelo-Poggiorsini.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 9.299.388,80 (novemilioniduecentonovantanovemilatrecentottantotto e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2436.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Magnante Giovanna fu Vito, in comune di Salandra (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Magnante Giovanna fu Vito, per i terreni ricadenti nel comune di Salandra (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Magnante Giovanna fu Vito, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Salandra (provincia di Matera), per una superficie di ettari 14.50.71, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 74. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Magnante Giovanna fu Vito, in comune di Salandra (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (ditta catastale n. 2531)									
Bradanelli	10	60	—	Seminativo	III	14	50	71	2.756,35

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con terreni della stessa proprietà;
Ovest e *sud*: con la strada vicinale Grassano-San Mauro Forte;
Est: con Zagaria Giuseppina.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 826.905 (ottocentoventiseimilanovecentocinque), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2437.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Manfredi-de Blasis Filippo fu Giuseppe, in comune di Stornarella (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Manfredi-De Blasis Filippo fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Stornarella (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Manfredi-DeBlasis Filippo fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Stornarella (provincia di Foggia), della superficie di ettari 282.56.39, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 198.20.62, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazone dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 84.35.77.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 75. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Manfredi-de Blasis Filippo fu Giuseppe, in comune di Stornarella (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1088)					
Santo Spirito	5	2	—	Seminativo	II	6	40	25	1.920,75
Id.	5	5	—	Id.	II	14	10	80	4.232,40
Id.	5	7	—	Pascolo	II	12	17	79	1.826,69
Id.	5	17	—	Seminativo	II	25	02	62	7.507,86
Rio Morto	6	63	—	Id.	II	3	61	76	1.085,28
Farruso	4	17	—	Id.	II	5	92	89	1.773,67
Rio Morto	3	11	—	Pascolo	I	0	41	61	74,90
Id.	3	7	—	Id.	II	13	63	83	2.045,74
Id.	3	8	—	Seminativo	II	32	33	07	9.699,21
Id.	3	9	—	Id.	II	55	97	13	16.791,39
Id.	3	2	—	Id.	I	12	73	05	5.092,20
Id.	3	3	—	Fabbricato rurale	—	0	83	84	—
Id.	3	1	—	Seminativo	I	0	04	56	18,24
Id.	3	6	—	Fabbricato rurale	—	0	00	62	—
Id.	3	15	—	Pascolo	I	14	96	80	2.694,24
				Totali		198	20	62	54.767,57

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con i limiti del comune di Ortanova e con Ferraponio Giovannina fu Luigi;
Nord-est: con strada comunale Ardona-Stornarella e con lo stesso Manfredi-De Blasis Filippo;
Sud est: con Ricotti Luigi fu Saverio;
Sud: con De Sanctis fratelli fu Vincenzo, con Chieffo fratelli fu Catello ed altri, con Domopoli sorelle fu Andrea, con Goffredo Paolo di Angelo ed altri;
Ovest: con i limiti del comune di Ascoli Satriano;
Nord-ovest: con Saracini Potito Lorenzo fu Michele e Chieffo fratelli fu Catello.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 14.654.230,10 (quattordicimilioniseicentocinquantaquattromiladuecentotrenta e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Manfredi-de Blasis Filippo fu Giuseppe, in comune di Stornarella (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1088)					
Rio Morto	3	12	—	Seminativo	I	20	76	45	8.305,82
Id.	3	10	—	Id.	II	27	11	66	8.134,98
Id.	3	9	—	Id.	II	36	47	66	10.942,98
				Totali		84	35	77	27.383,78

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con strada comunale Ordona-Stornarella;
Nord-ovest: con proprietà dello stesso;
Sud-est: con proprietà dello stesso e con proprietà di Ricotti Luigi fu Saverio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2438.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marati Niccolò fu Francesco, in comune di Otranto (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marati Niccolò fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marati Niccolò fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 45.63.74, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 76. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marati ing. Niccolò fu Francesco, in comune di Otranto (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 438*)					
Masseria San Carlo	7	53	—	Uliveto	III	26	13	10	7.316,68
Id.	8	10	—	Id.	IV	2	22	73	356,37
Id.	8	30	—	Id.	III	12	57	56	3.521,17
				Totali		40	93	39	11.194,22

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Daiele Antonio, Tamborino Vincenzo;

Est-sud ed ovest: con proprietà Tamborino Vincenzo.

Il corpo è intersecato nel senso da nord a sud dalla strada comunale Borgagne.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 438*)					
Masseria San Carlo	7	13	—	Uliveto	III	4	70	35	1.316,98

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà Fratelli Papadia fu Pasquale;
Est: con proprietà Grassi Orsini Ducas Guglielmo;
Sud: con proprietà Daniele Antonio;
Ovest: con proprietà della stessa Ditta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.535.440,95 (quattromilionicinquecentotrentacinquemilaquattrocentoquaranta e cent. 95) per il 1° corpo, di L. 533.376,90 (cinquecentotrentatremilatrecentosettantasei e cent. 90) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	40	93	39	11.194,22
2° Corpo	4	70	35	1.316,98
In complesso	45	63	74	12.511,20

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.068.817,85 (cinquemilionisessantottomilaottocentodiciassette e cent. 85) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2439.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Marchio Lorenzo di Michele, in comune di Andria (Bari)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marchio Lorenzo di Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marchio Lorenzo di Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), per una superficie di ettari 11.48.05, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 77. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marchio Lorenzo di Michele, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 18946*)					
Castel del Monte	178	15	—	Pascolo	IV	0	13	00	3,12
Id.	178	14	—	Id.	IV	6	82	02	163,70
Id.	178	34	—	Id.	IV	1	64	78	39,53
				Totali			59	80	206,35

I terreni sopradescritti confinano:
Nord con la proprietà di D'Urso Benedetto fu Antonio;
Ovest: con la proprietà di Sforza Giovanni di Leonardo;
Est: con la strada comunale Castel del Monte;
Sud: con la proprietà di Porro Regano Nicola fu Felice.

Il corpo è attraversato in senso tortuoso da est ad ovest dalla strada nazionale Castel del Monte.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 18946*)					
Castel del Monte	179	35	—	Pascolo	III	1	60	00	64 —
Id.	179	34	—	Vigneto	III	1	28	25	1.090,11
				Totali		2	88	25	1.154,11

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-ovest: con la proprietà di Porro-Regano Nicola fu Felice e D'Urso Benedetto fu Antonio;
Nord-est: con le proprietà dello stesso;
Ovest: con la strada comunale Castel del Monte;
Sud: con la proprietà di Porro Regano Nicola fu Felice.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 61 905 (sessantunomilanovecentocinque) per il 1° corpo e di L. 394 967,95 (trecentonovantaquattromilanovecentosessantasette e cent. 95) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	8	59	80	206,35
2° Corpo	2	88	25	1.154,11
In complesso	11	48	05	1.360,46

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 456.872,95 (quattrocentocinquantaseimilaottocentosettantadue e cent. 95), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2440.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Martucci Nicola fu Ottavio, legalmente rappresentato da Biga Clara fu Gennaro, in comune di Massafra (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Martucci Nicola fu Ottavio legalmente rappresentato da Biga Clara fu Gennaro, per i terreni ricadenti nel comune di Massafra (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Martucci Nicola fu Ottavio legalmente rappresentato da Biga Clara fu Gennaro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massafra (provincia di Taranto), della superficie di ettari 87.84.26, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 49.01.23, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazone dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 38.83.03.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 78. — P...

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Martucci Nicola fu Ottavio, in comune di Massafra in (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1568)					
Vallenza	17	7	—	Seminativo	IV	24	87	69	**4.975,38**
Id.	17	8	—	Pascolo cespugliato	III	2	76	23	**12[illegible].30**
Id.	17	9	—	Seminativo	IV	0	87	75	**175,50**
				Totali		28	51	67	**5.275,18**

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con i termini di confine tra i territori dei comuni di Massafra e Crispiano;
Est: con proprietà Chiarelli Maria fu Giuseppe ed altri;
Sud: con i termini di confine tra i territori dei comuni di Massafra e Crispiano e con la strada vicinale Stradella di Sopra.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1568)					
Vallenza	19	2	—	Pascolo cespugliato	III	0	72	40	**32,58**
Id.	19	3	—	Seminativo	IV	6	20	70	**1.241,40**
Catucci	19	1	a	Id.	V	0	84	80	**110,24**
Id.	19	1	c	Id.	V	0	30	00	**39 —**
				Totali . .		8	07	90	**1.423,22**

I terreni sopradescritti confinano

Nord: con la strada vicinale Stradella di Sopra;
Est: con i termini di confine tra i territori dei comuni di Massafra e Crispiano;
Ovest: con i termini di confine tra i territori dei comuni di Massafra e Crispiano;
Sud: con i termini di confine tra i territori dei comuni di Massafra e Crispiano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 1568)					
Catucci	19	4	—	Seminativo	IV	1	51	10	**302,20**
Id.	19	5	—	Id.	III	7	51	46	**2.254,38**
Id.	19	6	—	Id.	IV	3	39	10	**678,20**
				Totali . . .		12	41	66	**3.234,78**

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con i termini di confine tra i territori dei comuni di Massafra e Crispiano;
Est: con i termini di confine tra i territori di Massafra e Crispiano;
Sud: con la proprietà Lisi Antonio fu Stefano.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.811.236,10 (unmilioneottocentoundicimiladuecentotrentasei e cent. 10) per il 1° corpo, di L. 489.476,50 (quattrocentottantanovemilaquattrocentosettantasei e cent. 50) per il 2° corpo, di L. 1.104.727,20 (unmilionecentoquattromilasettecentoventisette e cent. 20) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	28	51	67	5.275,18
2° Corpo	8	07	90	1.423,22
3° Corpo	12	41	66	3.234,78
In complesso	49	01	23	9.933,18

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.405.439,80 (tremilioniquattrocentocinquemilaquattrocentotrentanove e cent. 80) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Martucci Nicola fu Ottavio, in comune di Massafra in (provincia di Taranto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1568)					
Piccola	6	1	—	Seminativo	IV	18	81	00	3.762 —
Id.	6	2	—	Pascolo arborato	unica	0	52	16	59,98
Id.	6	3	—	Id.	unica	0	54	64	62,84
Id.	6	4	—	Mandorleto	III	0	23	48	46,96
Id.	6	5	—	Fabbricato rurale	—	1	85	10	—
Id.	6	6	—	Pascolo cespugliato	III	5	73	00	257,85
Id.	6	7	—	Seminativo	III	3	34	90	1.004,70
Id.	6	8	—	Pascolo cespugliato	I	7	78	75	856,62
				Totali		38	83	03	6.050,95

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il regio tratturello Gorgo Porco;
Ovest: con proprietà dello stesso e con proprietà Martucci Pasquale fu Nicola;
Sud-ovest: con proprietà Martucci Pasquale fu Nicola.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2441.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Martucci Nicola fu Ottavio, legalmente rappresentato da Biga Clara fu Gennaro, in comune di Mottola (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Martucci Nicola fu Ottavio legalmente rappresentato da Biga Clara fu Gennaro, per i terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni com-

presi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Martucci Nicola fu Ottavio legalmente rappresentato da Biga Clara fu Gennaro; relativo ai terreni ricadenti nel comune di Mottola (provincia di Taranto), della superficie di ettari 31.79.84, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 30.37.30, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazone dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 1.42.54.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 79. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Martucci Nicola fu Ottavio, in comune di Mottola (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 2949*)					
M. Piccole	33	53	—	Pascolo cespugliato	II	6	61	24	495,93
Id.	33	35	—	Seminativo	IV	23	76	06	1.900,85
				Totali		30	37	30	2.396,78

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con la stessa proprietà Martucci Nicola fu Ottavio;
Nord-est con la stessa proprietà Martucci Nicola fu Ottavio;
Sud con il regio tratturello Gorgo Porco.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 811.182,50 (ottocentoundicimilacentottantadue e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Martucci Nicola fu Ottavio, in comune di Mottola (provincia di Taranto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 2949*)									
P. Piccole	33	35	—	Seminativo	IV	1	42	51	114,03

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est e *ovest*: con proprietà dello stesso;

Sud: con il regio tratturello Gorgo Porco.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2442.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Masselli Maria e Maddalena fu Michele, in comune di Torremaggiore (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Masselli Maria e Maddalena fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Masselli Maria e Maddalena fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 49.97.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 80. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Masselli Maria e Maddalena fu Michele, in parti uguali, in comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 5397)					
Spiavento	96	2	—	Pascolo cespugliato	I	25	59	05	6.141,72
Id.	96	1	—	Fabbricato rurale	—	0	06	30	—
				Totali . . .		25	65	35	6.141,72

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la stessa proprietà;
Est: col comune di San Severo;
Sud: con eredi Masselli;
Ovest: con la strada comunale Torremaggiore-Lucera.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 5397)					
Figurella	91	2	c	Seminativo	II	9	33	20	4.012,76
Id.	90	11	b	Id.	II	14	98	58	6.443,88
				Totali . . .		24	31	78	10.456,64

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con la stessa proprietà;
Est: con la strada comunale Torremaggiore-Lucera;
Sud-ovest: con Masselli Luigi.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.381.887 (unmilionetrecentottantunomilaottocentottantasette) per il 1° corpo, di L. 2.718.726,40 (duemilionisettecentodiciottomilasettecentoventisei e cent. 40) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	25	65	35	6.141,72
2° Corpo	24	31	78	10.456,64
In complesso . .	49	97	13	16.598,36

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.100.613,40 (quattromilionicentomilaseicentotredici e centesimi 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2443.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Meomartini Maria Ridolfina fu Mario, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Meomartini Maria Ridolfina fu Mario, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Meomartini Maria Ridolfina fu Mario, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 10.19.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 81. – PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Meomartini Maria Ridolfina fu Mario, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3707)									
Zaccara	37	33	—	Seminativo	II	10	19	80	4.079,19

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con la strada comunale Torremaggiore-Foggia;
Ovest: con la stessa proprietà;
Sud: con Petrilli Maria di Antonio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.060.589,40 (unmilionesessantamilacinquecentottantanove e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2444.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mongiò Vincenzo fu Donato, in comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mongiò Vincenzo fu Donato, per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio [illegible], n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mongiò Vincenzo fu Donato, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 69.34.67, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 82. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mongiò Vincenzo fu Donato, in comune di Lecce, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1659)					
Strusci	124	2	—	Seminativo	V	0	68	45	54,76
Id.	124	3	—	Id.	IV	5	59	52	979,16
Id.	124	4	—	Id.	III	2	91	45	786,92
Id.	124	5	—	Id.	IV	7	79	11	1.3[illegible]3,45
Id.	124	6	—	Id.	V	1	32	31	145,85
Id.	124	7	—	Id.	III	8	53	45	2.304,31
Id.	124	8	—	Pascolo	unica	1	21	56	85,09
Id.	124	9	—	Seminativo	I	6	98	01	1.884,63
Id.	124	10	—	Fabbricato rurale (aia)		0	05	80	—
Id.	124	11	—	Ficheto	II	0	30	23	120,92
Id.	124	12	—	Fabbricato rurale	—	0	32	43	—
Id.	124	13	—	Seminativo	III	0	20	10	54,27

Segue CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 1659)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Strusci	124	14	—	Frutteto	III	0	34	57	155,56
Id.	124	15	—	Pascolo	unica	1	26	98	88,89
Id.	124	16	—	Seminativo	IV	1	57	88	276,29
Id.	124	17	—	Id.	IV	6	54	16	1.144,78
Id.	124	18	—	Id.	IV	1	98	14	346,75
Id.	124	19	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	03	72	—
Id.	124	20	—	Seminativo	IV	5	19	52	909,16
Id.	124	21	—	Id.	IV	7	52	28	1.316.49
Id.	124	25	—	Id.	IV	5	17	92	906,36
Id.	130	3	—	Id.	IV	3	27	08	572,39
				Totali		69	34	67	13.496,03

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Bianco Lucia;
Est: con proprietà Bianco Lucia e strada vicinale di Gianmatteo;
Sud: con proprietà Calogiuri Maria, coniugi Negro-Nicolò, Pranzo Giovanni;
Ovest: con proprietà del Santuario della Beata Vergine del SS. Rosario di Pompei ed altre e strada vicinale Masseria Papa.

L'indennità di espropriazione totale è di L. 4.681.039,90 (quattromilioniseicentottantunomilatrentanove e centesimi 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2445.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Panetta Renato di Francesco, in comune di Pisticci (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Panetta Renato di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Panetta Renato di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera) per una superficie di ettari 18.75.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 83. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Panetta Renato di Francesco, in comune di Pisticci (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 7986*)					
Macchia	53	47	—	Seminativo	I	1	40	00	616 —
Id.	53	49	—	Incolto sterile	—	2	00	00	—
Id.	53	26	—	Seminativo	II	15	35	20	5.526,73
				Totali		18	75	20	6.142,73

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con terreni di Vitelli Rosa-Antonia;
Sud: con Tomacelli Filomarino Anna Maria;
Est: con terreni della stessa proprietà;
Ovest: con terreni della stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.710.724,40 (unmilionesettecentodiecimilasettecentoventiquattro e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2446.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Pellicciari Michele fu Saverio, in comune di Grottole (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pellicciari Michele fu Saverio, per i terreni ricadenti nel comune di Grottole (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma

degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di esproprazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pelliccia Michele fu Saverio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grottole (provincia di Matera), per una superficie di ettari 13.75.47, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 84. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pelliccia ri Michele fu Saverio, in comune di Grottole (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1569)					
Manche	28	92	—	Pascolo cespugliato	II	1	44	33	72,16
Id.	28	93	—	Seminativo	III	5	88	68	1.530,57
Id.	28	94	—	Id.	III	6	35	80	1.653,08
Id.	28	59	1	Porzione fabbricato rurale	—	0	3	84	—
Valle	28	103	—	Corte rurale	—	0	2	82	—
				Totali		13	75	47	3.255,81

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Lagonigro Giovanni di Cesare;

Sud-est: con la stessa proprietà;

Sud-ovest: con Lagonigro Cesare di Giovanni e con strada comunale Fontanelle;

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 947.792,90 (novecentoquarantasettemilasettecentonovantadue e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2447.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Priore Vincenza fu Giuseppe, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Priore Vincenza fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Priore Vincenza fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 38.72.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 85. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Priore Vincenza fu Giuseppe, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 13050*)					
Padula	104	62	—	Pascolo	IV	34	12	20	2.217,93
Id.	104	10	—	Seminativo	VI	3	71	19	779,49
Id.	104	13	—	Id.	V	0	53	55	133,88
Id.	104	63	—	Id.	VI	0	35	06	73,62
				Totali		38	72	00	3.204,92

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con le proprietà di Moramarco Michele fu Domenico, di Colonna Michele fu Antonio ed altre;
Est: con la proprietà dello stesso;
Sud, con la proprietà di Priore Orazio fu Giuseppe;
Ovest con la strada nazionale Altamura-Bari.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 907.797,85 (novecentosettemilasettecentonovantasette e centesimi 85) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2448.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Quinto Nicola fu Enrico, in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Quinto Nicola fu Enrico, per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo.

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Quinto Nicola fu Enrico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), per una superficie di ettari 59.64.17, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 86. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Quinto Nicola fu Enrico, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 5141)					
Capo Castrato	190	9	—	Seminativo	V	2	30	02	207,01
Id.	190	11	—	Pascolo	III	15	66	30	626,52
Id.	190	35	—	Seminativo	V	3	31	13	298,01
				(*Partita catastale n.* 12230)					
Savignano	190	3	—	Seminativo	V	1	49	94	134,94
Id.	190	8	—	Pascolo	III	6	27	14	250,85
				Totali		29	04	53	1.517,33

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la proprietà di Marchio Lorenzo di Michele;
Est con la proprietà di Lamonica Michele e Luigi fu Pietro, e di Petruzzelli Rosa fu Giuseppe;
Sud: con la proprietà di Lamonica Luigi e Vito fu Pietro;
Ovest: con le proprietà di Spallucci Luigi fu Benedetto, di Testini Lucia fu Rocco ed altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 5141)					
Masseria del Castello	185	8	—	Seminativo	V	1	88	46	169,61

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà di Marchio Lorenzo fu Michele;
Est con la proprietà di Marchio Lorenzo fu Michele;
Ovest: con la proprietà di Marchio Lorenzo fu Michele;
Sud: con la proprietà di Marchio Lorenzo fu Michele;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 12230)					
Savignano	191	23	—	Seminativo	V	4	33	45	390,10

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con le proprietà di Lamonica Michele fu Pietro e di Petruzzelli Teresa fu Leopoldo;
Est: con il limite intercomunale Andria-Corato;
Ovest: con la proprietà di Lamonica Michele fu Pietro;
Sud: con la proprietà di Lamonica Michele fu Pietro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

4° CORPO
(*Partita catastale n.* 12230)

Savignano	191	33	—	Seminativo	V	0	09	75	8,77

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la proprietà di Lamonica Michele fu Pietro;
Est: con la proprietà di Lamonica Michele fu Pietro;
Ovest: con la proprietà di Lamonica Michele fu Pietro;
Sud: con la proprietà di Lamonica Michele fu Pietro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

5° CORPO
(*Partita catastale n.* 12230)

Savignano	191	22	—	Pascolo	III	2	88	78	115 51

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la proprietà di Patruno Domenico fu Michele;
Est: con la proprietà di Patruno Domenico fu Michele;
Sud: con la proprietà di Patruno Domenico fu Michele;
Ovest: con la proprietà di Petruzzelli Francesco fu Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

6° CORPO
(*Partita catastale n.* 12230)

Savignano	191	26	—	Pascolo	IV	8	73	56	209 64
Id. . .	191	27	—	Seminativo	V	5	12	57	[illegible]
Id.	191	28	—	Pascolo	IV	3	71	93	[illegible]
				Totali		17	58	06	760,19

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà di Quinto Giuseppina fu Mario e di Lamonica Luigi fu Pietro;
Est: con la proprietà di Petruzzelli Francesco fu Giuseppe.
Sud: con la proprietà di D'Innella Angelo e Alberto fu Michele;
Ovest: con la proprietà di Quinto Giuseppina fu Mario.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

7° CORPO
(*Partita catastale n.* 12230)

Savignano	191	11	—	Seminativo	IV	3	81	14	628,89

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà dello stesso;

Est: con la strada vicinale Torre Ferlizzi;

Ovest: con la proprietà di Patruno Domenico fu Michele;

Sud: con la proprietà di Petruzzelli Francesco fu Giuseppe e di Patruno Domenico fu Michele;

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 444.412,55 (quattrocentoquarantaquattromilaquattrocentododici e cent. 55) per il 1° corpo, di L. 49.186,90 (quarantanovemilacentottantasei e cent. 90) per il 2° corpo, di L. 113.129 (centotredicimilacentoventinove) per il 3° corpo, di L. 2.543,30 (duemilacinquecentoquarantatre e cent. 30) per il 4° corpo, di L. 34.075,45 (trentaquattromilasettantacinque e cent. 45) per il 5° corpo, di L. 223.443,90 (duecentoventitremilaquattrocentoquarantatre e cent. 90) per il 6° corpo e di L. 179.233,65 (centosettantanovemiladuecentotrentatre e cent. 65) per il 7° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	29	64	53	1.517,33
2° Corpo	1	88	46	169,61
3° Corpo . .	4	33	45	390,10
4° Corpo . .	0	09	75	8,77
5° Corpo	2	88	78	115,51
6° Corpo	17	58	06	760,19
7° Corpo	3	81	14	628,89
In complesso . .	59	64	17	3.590,40

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.046.024,75 (unmilionequarantaseimilaventiquattro e centesimi 75) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2449.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Raimondi Margherita di Giovanni, in comune di Ruvo di Puglia (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Raimondi Margherita di Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di esprozione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Raimondi Margherita di Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari), per una superficie di ettari 92.12.15, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 87. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Raimondi Margherita di Giovanni Antonio, in comune di Ruvo (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 16294*)					
Modesti	128	40	—	Pascolo	III	29	38	64	999,14
Parco Peppe	128	6	—	Seminativo	IV	8	27	27	620,45
Id.	128	5	—	Pascolo	II	0	42	37	25,42
Modesti	128	18	—	Seminativo	IV	5	89	13	441,85
Lago Petroso	128	21	—	Id.	IV	1	16	76	87,57
Modesti	128	19	—	Pascolo	II	46	97	98	2.818,79
					Totali	92	12	15	4.993,22

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà di Zezza Livia fu Carlo;
Est: con la proprietà della stessa e con la proprietà di Di Cagno Simone fu Francesco;
Ovest: con la strada vicinale Lama D'Ape;
Sud: con la proprietà della stessa;

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.453.029,50 (unmilionequattrocentocinquantatremilaventinove e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2450.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rogadeo Francesco fu Eustacchio, in comune di Bitonto (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rogadeo Francesco fu Eustacchio, per i terreni ricadenti nel comune di Bitonto (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione

dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rogadeo Francesco fu Eustacchio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bitonto (provincia di Bari), per una superficie di ettari 63:67.76, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al precedente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 88. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rogadeo Francesco fu Eustacchio, in comune di Bitonto (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(*Partita catastale n.* 10468)

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Torre Quadra	146	22	—	Seminativo	III	1	61	79	291,22
Id.	146	27	—	Uliveto	V	11	39	65	3.191,02
Id.	146	96	—	Pascolo	II	4	48	00	268,80
Id.	146	44	—	Id.	II	5	66	40	339,84
Id.	146	34	—	Id.	II	6	46	21	387,73
				Totali		29	62	05	4.478,61

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada di servizio dell'Acquedotto Pugliese e con la proprietà di Zaza Giuseppe fu Gaetano;

Est: con la strada vicinale Crocifisso;

Ovest: con la proprietà di De Viti De Marco Lucia fu Antonio;

Sud: con la proprietà di Raguso Antonio e Oronzo di Salvatore.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 10468)					
Torre Quadra	147	71	—	Pascolo	II	1	80	00	108 —
Id.	147	33	—	Uliveto	V	8	12	93	2.276,20
Id.	147	117	—	Pascolo	II	3	92	38	235,43
				Totali		13	85	31	2.619,63

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada di servizio dell'Aquedotto Pugliese e con la proprietà di Dello Russo Rosa di Francesco, di Zaza Giuseppe fu Gaetano, di Dello Russo Michele di Paolo ed altre;
Est: con la strada vicinale del Ceraso;
Ovest: con la strada vicinale del Crocifisso;
Sud: con la proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 10468)					
Torre Quadra	147	29	—	Pascolo	II	7	66	20	459,72
Id.	147	25	—	Seminativo	III	12	54	20	2.257,50
				Totali		20	20	40	2.717,22

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Bitetto Lorenzo fu Giuseppe;
Est: con la strada vicinale del Ceraso;
Ovest: con la proprietà di Dello Russo Luigi di Paolo;
Sud: con la strada vicinale del Ceraso e con la strada di servizio dell'Acquedotto Pugliese;

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.503.301 (unmilionecinquecentotremilatrecentouno) per il 1° corpo, di L. 907.645,70 (novecentosettemilaseicentoquarantacinque e cent. 70) per il 2° corpo, di L. 765.418,80 (settecentosessantacinquemilaquattrocentodiciotto e cent. 80) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	29	62	05	4.478,61
2° Corpo	13	85	31	2.619,63
3° Corpo	20	20	40	2.717,22
In complesso	63	67	76	9.815,46

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.176.365,50 (tremilionicentosettantaseimilatrecentosessantacinque e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2451.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Romano Giuseppe fu Giovanni Battista, in comune di Tricarico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Romano Giuseppe fu Giovanni Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Tricarico (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di esproprio compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Romano Giuseppe fu Giovanni Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tricarico (provincia di Matera), per una superficie di ettari 12.27.85, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 90. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Romano Giuseppe fu Giovanni Battista, in comune di Tricarico (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	aro	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 7254*)					
Corona	23	5	c	Seminativo	II	0	03	40	7,48
Id.	23	6	—	Bosco alto fusto	I	0	07	74	5,81
Id.	23	8	g	Seminativo	II	0	35	20	77,44
Id.	23	8	b	Id.	II	3	50	32	770,70
Id.	23	10	—	Id.	II	2	45	00	539 —
Id.	23	9	a	Id.	II	2	72	00	598,40
Id.	23	3	a	Seminativo arborato	VII	3	14	19	659,79
				Totali		12	27	85	2.658,62

I terreni sopradescritti confinano:
Nord, est ed *ovest*: con terreni della stessa proprietà;
Sud: col torrente Bilioso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 801.020,05 (ottocentounmilaventi e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2452.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Romano Luigi fu Giovanni Battista, in comune di Tricarico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Romano Luigi fu Giovanni Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Tricarico (provincia di Matera);
Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di esproprazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Romano Luigi fu Giovanni Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tricarico (provincia di Matera), per una superficie di ettari 18.56.88, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 89. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Romano Luigi fu Giovanni Battista, in comune di Tricarico (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 7252*)									
Corona	23	1	a	Seminativo	II	18	56	88	4.085,13

I terreni sopradescritti confinano:
Nord ed est: con rimanente proprietà di Romano Luigi;
Sud: con la nuova strada di Bonifica;
Ovest: con beni di Passaro Felice e Santoro Paolo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.205.113,35 (unmilioneduecentocinquemilacentotredici e cent. 35), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2453.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Russo Gaetano di Carmine, in comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Russo Gaetano di Carmine, per i terreni ricadenti nel comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia);
Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di esproprazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Russo Gaetano di Carmine, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 15.49.91, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 91. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Russo Gaetano di Carmine, in comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 389*)									
La Verità	6	3	—	Pascolo	III	15	49	91	929,95

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con il comune di Troia;

Est: con la stessa proprietà e con Russo Antonio di Carmine;

Sud: con il torrente Sannoro.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 232.487,50 (duecentotrentaduemilaquatirocentottantasette e centesimi 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2454.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Simonetti Cristina fu Francesco, in comune di Stigliano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Simonetti Cristina fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Simonetti Cristina fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera), per una superficie di ettari 90.54.22, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 92. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Simonetti Cristina fu Francesco, in comune di Stigliano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4794)					
Cugno 100 Tomoli	75	24	—	Seminativo	II	18	58	51	**4.832,13**
Cisterna Catalla	75	23	—	Id.	III	49	40	17	**9.880,34**
Ciaccarone	75	17	—	Pascolo	II	22	49	25	**1.237,09**
Mangiacavoli	63	49	—	Incolto produttivo	II	0	06	29	**0,63**
				Totali		90	54	22	**15.950,19**

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà di Vitale Guglielmo;
Ovest: con proprietà di Marchese Vincenzo;
Sud con strada vicinale Grancia-Santa Maria;
Est: con restante proprietà di Simonetti Cristina.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.786.260,25 (quattromilionisettecentottantaseimiladuecentosessanta e cent 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2455.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà della Società anonima vendite acquisti mobiliari ed immobiliari, con sede in Napoli, in comune di Venosa (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società anonima vendite acquisti mobiliari ed immobiliari, con sede in Napoli, per i terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni formanti oggetto di altro piano di espropriazione redatto nei confronti della Società medesima;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società anonima vendite acquisti mobiliari ed immobiliari, con sede in Napoli, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 127.33.90, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa idennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 93. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società anonima vendite-acquisti mobili e immobili, con sede in Napoli, in comune di Venosa (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7611)					
La Trinità	37	66	—	Bosco alto fusto	II	1	34	25	80,55
Id.	37	67	—	Seminativo irriguo	II	1	58	15	1.027,97
Id.	37	68	—	Bosco alto fusto	II	0	63	97	38,38
Id.	37	84	—	Seminativo	II	14	30	43	4.005,21
Mandra dei Morti	37	89	—	Pascolo	II	2	86	12	257,51
La Trinità	37	92	—	Bosco alto fusto	II	0	25	82	15,49
Id.	37	93	—	Seminativo	I	0	57	18	217,28
Id.	37	94	—	Id.	II	2	40	08	672,22
Id.	37	95	—	Pascolo cespugliato	II	5	67	78	369,06
Ciciriello	37	96	—	Seminativo irriguo	II	6	33	48	4.117,62
Id.	37	97	—	Bosco alto fusto	I	0	77	47	73,60
Id.	37	98	—	Pascolo	III	7	74	07	371,55
Id.	37	99	—	Seminativo	II	9	32	66	2.611,45
Id.	37	100	—	Fabbricato rurale	—	0	08	08	—
Id.	37	101	—	Seminativo irriguo	II	1	37	25	892,12
Id.	37	102	—	Seminativo	II	24	16	09	6.765,05
Id.	37	103	—	Id.	III	16	14	60	2.260,44
Id.	37	104	—	Id.	II	2	40	78	674,18
Notar Chirico	38	8	—	Id.	I	0	63	27	240,43
Id.	38	9	—	Bosco alto fusto	I	0	32	09	30,49
Id.	38	10	—	Incolto produttivo	unica	1	15	62	9,25
Id.	38	22	—	Fabbricato rurale	—	0	01	60	—
Guardiola	50	11	—	Seminativo	II	7	35	30	2.058,84
Guardiola e pezza del Canello	50	12	—	Id.	III	10	06	86	1.409,60
Id.	50	13	—	Pascolo	III	9	80	90	470,83
					Totali	127	33	90	28.669,12

I terreni sopraindicati confinano:

Nord: con Pepe Giuseppe e Rocco fratelli fu Antonio, demanio dello Stato (ramo ferrovia) e Fiumara di Venosa;

Est: con comune di Venosa;

Sud: con fratelli Polidoro fu Oronzo;

il corpo è intersecato nella parte nord orientale nel senso ovest-est dalla Ferrovia Rocchetta Sant'Antonio-Gioia del Colle; nel senso nord-sud-ovest dalla strada vicinale Albanesi, nella parte meridionale nel senso ovest-est dalla strada vicinale Notarchirico per Lioj.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 8.580.055,40 (ottomilionicinquecentottantamilacinquantacinque e cent 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2456.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Tarantini Rosaria fu Raffaele, in comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tarantini Rosaria fu Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tarantini Rosaria fu Raffaele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 71.92.32, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 94. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tarantini Rosaria fu Raffaele, in comune di Lecce, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria = a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(Partita catastale n. 2755)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Bacineco	116	7	—	Pascolo cespugliato	I	0	59	14	59,14
Id.	116	6	a	Id.	I	5	96	43	596,43
Id.	116	6	b	Id.	I	0	89	60	89,60
Id.	116	8	a	Id.	I	14	58	21	1.458,21
Id.	116	8	b	Id.	I	0	03	20	3,20
Masseria Palazzo	128	2	a	Id.	I	31	98	82	3.196,82
Id.	128	2	b	Id.	I	14	50	86	1.450,86
Id.	128	7	b	Id.	II	3	36	06	201,64
				Totali		71	92	32	7.057,90

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà sorelle Chillino di Pasquale;
Est: con proprietà fratelli Ciccarese fu Pasquale;
Sud: con proprietà della stessa ditta e con strada vicinale delle Palazze;
Ovest: con proprietà Tamborino Vincenzo, Opera nazionale combattenti.

Il corpo è intersecato nel senso est ad ovest dalla strada vicinale delle Palazze.

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 1.764.475 (unmilionesettecentosessantaquattromilaquattrocentosettantacinque), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2457.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania = Sezione speciale per la riforma fondiaria = di terreni di proprietà di Tresca Giuseppe fu Vincenzo, in comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tresca Giuseppe fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tresca Giuseppe fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), della superficie di ettari 44.90.42, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 32.88.94, sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 12.01.48.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 95. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tresca Giuseppe fu Vincenzo, in comune di Lecce, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3150)					
Erchie Piccole	219	16	—	Seminativo	V	7	29	55	583,64
Id.	219	17	—	Id.	IV	9	76	29	1.708,51
Id.	219	18	—	Id.	IV	1	48	17	259,30
Erchie Grandi	219	23	—	Id.	IV	2	62	51	459,39
Id.	219	27	—	Id.	IV	2	06	74	361,80
Id.	219	28	—	Id.	III	4	43	92	1.198,58
Id.	219	29	—	Ficheto	II	0	08	43	33,72
Id.	219	30	—	Fabbricato rurale	—	0	26	47	—
Id.	219	31	—	Frutteto	III	0	09	80	44,10
Id.	219	32	—	Ficheto	II	0	27	78	111,12
Erchie Piccole	219	33	—	Id.	II	0	59	07	236,28
Id.	219	36	—	Seminativo	III	1	11	90	302,13
Id.	219	37	—	Id	IV	1	67	00	292,25
Monticelli	219	22	—	Uliveto	II	1	11	31	556,53
					Totali . . .	32	88	94	6.147,36

I terreni sopradescritti sono intersecati da ovest ad est dalla strada vecchia vicinale di San Cataldo e da nord a sud dalla strada vecchia vicinale di Merine e confinano:

Nord: con proprietà De Rinaldis Concetta, Tresca Achille ed altre, e con strada vicinale delle specchie e proprietà dello stesso;
Est: con proprietà fratelli Galluccio fu Giacomo;
Sud: con strada vecchia vicinale di San Cataldo e con limite di confine col comune di Lizzanello;
Ovest: con proprietà Galluccio Giacomo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.137.169,65 (duemilionicentotrentasettemilacentosessantanove e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tresca Giuseppe fu Vincenzo, in comune di Lecce, costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 3150)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Monticelli	219	9	—	Seminativo	IV	2	56	18	448,32
Id.	219	24	—	Id	IV	2	24	66	393,15
Id.	219	25	—	Id.	III	2	88	73	779,57
Erchie Grandi	219	26	—	Id.	III	3	07	36	829,87
				Totali		10	76	93	2.450,91

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Gallucci Giacomo, De Rinaldis Concetta, Tresca Achille;
Ovest: con proprietà di Gallucci Giacomo;
Sud ed est: con proprietà della Ditta esproprianda.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 3150)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Monticelli	219	21	—	Uliveto	II	1	79	89	399,45
Id.	219	22	—	Id.	II	0	44	66	223,32
				Totali		1	24	55	622,77

I terreni sopradescritti confinano:
Nord, est ed ovest: con proprietà della stessa ditta.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	10	76	93	2.450,91
2° Corpo	1	24	55	622,77
In complesso	12	01	48	3.073,68

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2458.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Valletta Giuseppe fu Antonio, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Valletta Giuseppe fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Valletta Giuseppe fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 15.12.21 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 96. — FALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Valletta Giuseppe fu Antonio, in comune di Brindisi, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partia catastale n. 9409*)					
Capitan Monza	113	40	—	Vigneto	IV	1	98	06	2.376,72
Id.	113	41	—	Id.	IV	0	58	50	702 —
Id.	113	72	—	Id.	IV	4	83	57	5.802,84
Id.	113	71	—	Id.	IV	4	11	29	4.935,48
				(*Partita catastale n. 9410*)					
Id.	113	73	—	Vigneto	IV	0	62	65	751,81
Id.	113	44	—	Id.	IV	2	92	37	3.508,44
Id.	113	45	—	Fabbricato rurale	—	0	00	32	—
Id.	113	65	—	Vigneto	IV	0	05	45	65,40
					Totali	15	12	21	18.142,69

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Traversa;

Est: con la strada vicinale Caracci ed altri;

Sud: con proprietà della ditta intestataria e con proprietà della ditta Valletta Angelo fu Antonio;

Ovest: con la strada ferrata Bologna-Otranto.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 6.168.514,60 (seimilionicentosessantottomilacinquecentoquattordici e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2459.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Venturi Antonio e Carlo fu Ferrante, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Venturi Antonio e Carlo fu Ferrante, per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provinica di Lecce);

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Venturi Antonio e Carlo fu Ferrante, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 72.80.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 97. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Venturi Antonio e Carlo fu Ferrante, per 1/2 ciascuno, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 3864)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Masseria Builly	33	3	—	Uliveto	IV	14	68	80	3.084,48
Id.	33	4	—	Seminativo	V	7	89	60	631,68
Id.	35	8	—	Uliveto	IV	6	36	50	1.336,65
Id.	35	9	—	Seminativo	IV	39	90	00	7.381,50
Id.	35	10	—	Fabbricato rurale	—	0	60	70	—
Id.	35	11	—	Uliveto	II	0	28	00	154 —
Id.	35	12	—	Seminativo	III	0	44	50	129,05
Id.	35	13	—	Fabbricato rurale	—	0	02	60	—
Id.	35	14	—	Pascolo	I	2	59	60	285,56
				Totali . . .		72	80	30	13.002,92

I terreni sopradescritti sono intersecati da nord-ovest a sud-est dalla strada provinciale Manduria-Nardò alla provinciale Gallipoli-Lecce e confinano:

Est: con proprietà Tedesco Antonio Salvatore;
Sud: con proprietà fratelli Sangiovanni fu Raffaele, ed altre;
Ovest: con proprietà fratelli Sangiovanni fu Raffaele, Tafuri Antonio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.553.631,15 (quattromilioninicinquecentocinquantatremilaseicentotrentuno e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2460.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Vincenzo fu Luigi (eredi), in comune di Canosa (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Vincenzo fu Luigi (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Vincenzo fu Luigi (eredi), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari) per una superficie di ettari 147.75.04, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 98. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zezza Vincenzo fu Luigi, in comune di Canosa (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 13974)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
Pantenella	75	2	—	Seminativo	II	21	00	00	8.400,00
Id.	75	11	—	Id.	III	47	82	18	13.868,32
Id.	75	16		Id.	II	5	75	00	2.300,00
Id.	74	1	—	Pascolo	II	14	47	35	1.664,46
Id.	74	2	a	Id.	III	5	48	40	411,30
Id.	74	3	a	Id.	II	11	99	66	1.379,61
				Totali		106	52	59	28.023,69

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con il fiume Ofanto;
Est: con la proprietà dello stesso;
Ovest: con la proprietà di Catena Giulia fu Pasquale ed altre;
Sud: con la strada nazionale Canosa-Contursi.

Il corpo è intersecato nel senso est-ovest dal canale del Consorzio di Bonifica.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 13974)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
Pantenella	75	19	—	Seminativo	II	18	48	70	7.394,80
Id.	75	18	—	Id.	II	0	53	00	212,00
				Totali		19	01	70	7.606,80

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con il canale di bonifica;
Est: con la strada vicinale Pantenella;
Ovest: con la proprietà dello stesso;
Sud: con la strada nazionale Canosa-Contursi.

Il corpo è intersecato nel senso nord-sud: da un canale di bonifica.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 13974)					
Pantenella	75	4	—	Seminativo	III	1	42	94	414,53

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada nazionale Canosa-Contursi;
Est: con la strada vicinale Pantenella;
Ovest: con la proprietà di Tozzoli Giuseppe fu Francesco;
Sud: con la proprietà di Tozzoli Giuseppe fu Francesco ed altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 13974)					
Pantenella	75	10	—	Seminativo	III	0	70	17	203,49

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada nazionale Canosa-Contursi;
Est: con la proprietà di Sorrenti Giuseppe fu Antonio ed altre;
Ovest: con la strada vicinale Pantenella;
Sud: con la proprietà di Tozzoli Giuseppe fu Francesco

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 13974)					
Pantenella	73	17	—	Seminativo	II	0	27	00	108,00
Id.	73	5	—	Id.	II	1	57	64	630,56
Id.	73	20	—	Id.	III	16	87	00	4.892,30
Pantenella	73	21	—	Id.	III	1	36	00	394,00
				Totali		20	07	64	6.024,86

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Pantenella e con il canale di bonifica;
Ovest: con la strada vicinale Pantenella;
Est: con la proprietà di Sorrenti Giuseppe fu Antonio;
Sud: con proprietà di Sorrenti Giuseppe fu Antonio;

Il corpo è intersecato in senso nord-sud da due canali di bonifica.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.465.565,80 (settemilioniquattrocentosessantacinquemilacinquecentosessantacinque e cent. 80) per il 1° corpo, L. 1.977.768 (unmilionenovecentosettantasettemilasettecentosessantotto) per il 2° corpo, L. 111.923,10 (centoundicimilanovecentoventitre e cent. 10) per il 3° corpo, L. 54.942,30 (cinquantaquattromilanovecentoquarantadue e cent 30) per il 4° corpo, L. 1.619.326,60 (unmilioneseicentodiciannovemilatrecentoventisei e cent. 60, per il 5° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	106	52	59	28.023,69
2° Corpo	19	01	70	7.606,80
3° Corpo	1	42	94	414,53
4° Corpo	0	70	17	203,49
5° Corpo	20	07	64	6.024,86
In complesso	147	75	04	42.273,37

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 11.229.525,80 (undicimilioniduecentoventinovemilacinquecentoventicinque e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9103169) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 650